

BIOSUISSE

DIRETTIVE

PER LA PRODUZIONE,
LA TRASFORMAZIONE
E IL COMMERCIO DI
PRODOTTI GEMMA

Versione del 1° gennaio 2010

Prefazione

Gli agricoltori svizzeri hanno contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Poco dopo l'enunciazione dei principi dell'agricoltura biodinamica da parte del Dottor Rudolf Steiner (1924), in Svizzera nacquero aziende che applicarono i suoi metodi adattandoli alle condizioni climatiche e strutturali della Svizzera. Negli anni 40 il Dottor Hans Müller sviluppò l'agricoltura biologico-organica, spiegò agli agricoltori l'importanza del mantenimento della fertilità del suolo e diffuse il pensiero dell'agricoltura a cicli chiusi nella produzione vegetale. Nel 1974, alcuni rappresentanti lungimiranti dei due metodi di coltivazione fondarono l'istituto di ricerche per l'agricoltura biologica (IRAB/FiBL) che ha il compito di consolidare scientificamente le osservazioni dei pionieri dell'agricoltura biologica. L'era moderna dell'agricoltura biologica iniziò nel 1981 con la fondazione dell'Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica (Bio Suisse). Questa società mantello oltre all'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica oggi comprende più di 30 organizzazioni agricole e il Bio-Forum Möschberg.

Le prime direttive comuni per l'agricoltura vennero approvate nel 1981; contemporaneamente fu creato il marchio registrato per l'agricoltura biologica controllata, la Gemma. Oggi la Gemma è un marchio ambito che gode di una grande credibilità presso i consumatori.

La presente versione rielaborata e adattata delle direttive Bio Suisse regola il controllo e la dichiarazione secondo i requisiti previsti dall'ordinanza sull'agricoltura ecologica della Comunità Europea e dall'ordinanza federale sull'agricoltura biologica, superandola però considerevolmente per quanto riguarda la tecnica di produzione (produzione vegetale, allevamento) e la trasformazione.



Regina Fuhrer
presidente

Guida alla lettura

Gli ulteriori documenti contrassegnati con una → nelle direttive sono ottenibili presso Bio Suisse e la maggior parte può essere scaricata dal sito internet Bio Suisse nel formato PDF.

Le prescrizioni delle commissioni del marchio sono contenute in due opuscoli separati «Produttori» e «Licenziatari e trasformatori in azienda».

Sommario

Direttive per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma

Elenco delle abbreviazioni	6
Preambolo	7
Principi dell'agricoltura biologica	7
1 Disposizioni generali	9
1.1 Campo di applicazione	9
1.2 Obbligo contrattuale	10
1.3 Regolamento per l'impiego del marchio collettivo e del logo (Gemma figurativa)	10
2 Norme per la produzione vegetale	11
2.1 Principi generali	11
2.2 Semente, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione	12
2.3 Protezione delle piante	13
2.4 Incremento della biodiversità	14
2.5 Orticoltura e coltivazione di erbe	15
2.6 Frutticoltura	16
2.7 Viticoltura	17
2.8 Coltivazione di funghi	17
2.9 Raccolta di piante selvatiche	18
3 Norme per l'allevamento di bestiame	19
3.1 Principi per tutte le aziende biologiche	19
3.2 Bovini	24
3.3 Pecore	24
3.4 Capre	25
3.5 Suini	25
3.6 Galline ovaiole	26
3.7 Allevamento di pollastrelle	26
3.8 Pollame da ingrasso	27
3.9 Conigli	27
3.10 Pesci commestibili	28
3.11 Apicoltura e prodotti dell'apicoltura	28
4 Conversione all'agricoltura biologica	29
4.1 Principi generali	29
4.2 Conversione a tappe	30
5 Trasformazione e commercio	31
5.1 Regole generali	31
5.2 Provenienza degli ingredienti	31
5.3 Procedimenti e metodi di trasformazione	32
5.4 Additivi e coadiuvanti per la trasformazione	32
5.5 Vinificazione ³³	

5.6	Detergenti	33
5.7	Protezione da parassiti	33
5.8	Edifici e impianti	34
5.9	Materiale da imballaggio	34
5.10	Prodotti Gemma importati	35
6	Presenza sul mercato	36
6.1	Dichiarazione	36
6.2	Commercializzazione di prodotti con la gemma	38
7	Controllo e riconoscimento	39
7.1	Obbligo di controllo	39
7.2	Controllo dei produttori	39
7.3	Controllo della trasformazione e del commercio	40
7.4	Certificazione secondo le direttive Bio Ssuisse	41
7.5	Assegnazione della gemma	41
7.6	Trasgressioni e sanzioni	41
8	Requisiti sociali	42
8.1	Introduzione	42
8.2	Definizioni	42
8.3	Attuazione	42
8.4	Dichiarazione	42
8.5	Rapporto di lavoro	42
8.6	Salute e sicurezza	43
8.7	Equiparazione	43
8.8	Diritti dei lavoratori	43
8.9	Procedura di controllo	43
9	Commercio equo	43
10	Disposizioni per la commercializzazione	44
10.1	Latte e latticini	44
10.2	Commercializzazione nel canale discount	44
10.3	Pubblicità per prodotti bio	44
11	Appendici	45
	Appendice 1: Sostanze ausiliarie ammesse per la concimazione e il miglioramento del suolo	45
	Appendice 2: Sostanze fitosanitarie ammesse	46
	Appendice 3: Definizione foraggio grezzo Bio Ssuisse	47
	Appendice 4: Definizione di categorie di animali per il calcolo dei parametri di foraggiamento	48
	Appendice 5: Foraggi convenzionali ammessi	49
	Appendice 6: Lista dei documenti supplementari	50
	Appendice 7: Organizzazioni associate a Bio Suisse	51

Elenco delle abbreviazioni

ACE	area con clima esterno
ALP	stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
CMI	Commissione del marchio importazione
CMP	Commissione del marchio produzione
CMT	Commissione del marchio trasformazione e commercio
ET	Trasferimento di embrioni
DFE	Dipartimento federale dell'economia
FIBL	Istituto di ricerche sull'agricoltura biologica
GO	Galline ovaiole
ha	Ettaro
IFOAM	International Federation of Organic Agriculture Movements
LAF	Luce ad alta frequenza
LBL	Centro di consulenza agricola a Lindau (nuovo: agridea)
METAS	Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
OGM	Organismi geneticamente modificati
OPD	Ordinanza sui pagamenti diretti
OrdB	Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18) nonché Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica (RS 910.181)
Regolamento UE	Regolamento no 834/2007 (CE) (finora 2092/91 (CEE)) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
URA	Programma concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito secondo l'Ordinanza sui programmi etologici del DFE (RS 910.132.4)
PI	Pollame da ingrasso
PO	Pollastrelle
PVC	Cloruro di polivinile
SRVA	Service romand de vulgarisation agricole (nuovo: agridea)
SS	Sostanza secca
SSRA	Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
UBGF	Unità bestiame grosso fertilizzante
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UV	Ultravioletto

Preambolo

Principi dell'agricoltura biologica*

Lavorare la terra con riguardo

Nella consapevolezza che il suolo sano, l'aria sana, l'acqua sana e una molteplicità di animali e piante piccoli e grandi sono insostituibili, l'agricoltura biologica si adopera costantemente affinché natura e ambiente siano trattati con rispetto.

Assumere le responsabilità

Gli agricoltori bio sono consci delle loro responsabilità verso le basi naturali della vita e cercano di conciliare il loro lavoro con i cicli della natura. L'agricoltura quale misura culturale dell'uomo rappresenta sempre un'intromissione nella natura.

Preservare la biodiversità

L'agricoltura biologica deve essere inserita in un ecosistema autoregolante e molteplice. Le siepi, i prati magri, i bordi dei campi, le piante ad alto fusto e altri biotopi non solo arricchiscono il paesaggio, ma contribuiscono a mantenere la biodiversità e quindi a favorire la diffusione degli animali utili.

Suolo vivo

A lungo andare solo un suolo vivo potrà dare frutti. Per questo, nell'agricoltura biologica è di fondamentale importanza mantenere e incrementare la fertilità naturale del suolo con misure culturali adeguate. Tutto quanto contrasta questo scopo va tralasciato. In particolare, è vietato l'uso di concimi chimici di sintesi.

Cura preventiva delle piante

La salute delle piante coltivate è determinata dalla scelta di varietà e specie adatte al clima e resistenti, dalla concimazione equilibrata e dalle misure culturali adeguate. L'uso di fitofarmaci chimici di sintesi è vietato.

Allevamento rispettoso delle specie

Occorre tener conto delle esigenze proprie di ognuna delle specie animali da allevamento, considerando gli aspetti etici ed ecologici. L'obiettivo che si vuole raggiungere è un'alta prestazione vitalizia degli animali e non rendimenti massimi. Il trasferimento degli embrioni non è ammesso.

Rinuncia all'ingegneria genetica

Nell'agricoltura biologica (produzione e trasformazione) si rinuncia agli interventi genotecnici e all'impiego di organismi modificati geneticamente (OMG) e ai prodotti derivati.

Produrre qualità

La quantità non deve essere raggiunta a scapito della qualità intrinseca.

Mantenere la qualità

La qualità e in particolare la salvaguardia delle preziose componenti vanno mantenute anche nel corso della trasformazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica.

* Le designazioni «agricoltura biologica» e «agricoltura ecologica» hanno un significato equivalente, tanto in Svizzera quanto all'estero.

Nell' interesse del consumatore

L'agricoltura biologica offre alimenti di alto valore rispettando il più possibile l'ambiente e agisce quindi interamente nell'interesse dei consumatori e della loro salute.

Reciproca considerazione

Viceversa, l'agricoltura ecologica dipende dal fatto che i consumatori sappiano apprezzare il valore di prodotti pregiati dal punto di vista della salute e che siano disposti a pagare un adeguato sovrapprezzo.

Agricoltura con un futuro

L'agricoltura ha un futuro solo in armonia con la natura. L'agricoltura biologica, oltre che a essere rispettosa dell'ambiente deve essere rispettosa anche dell'uomo. A lungo termine possono sopravvivere solo aziende che offrono condizioni di vita soddisfacenti e un reddito adeguato.

Sotto il segno della Gemma

Gli alimenti prodotti secondo le direttive Bio Suisse (Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica) vengono contrassegnati con la Gemma, il marchio registrato per prodotti biologici controllati. Essa garantisce ai consumatori alimenti sani, prodotti nel rispetto dell'ambiente.

1 Disposizioni generali

1.1 Campo di applicazione

Prodotti con la Gemma

1.1.1 Le direttive Bio Suisse (Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica) valgono:

- per la produzione di prodotti vegetali e animali commercializzati con la Gemma quale marchio registrato Bio Suisse, risp. per la cui produzione si fa riferimento alle direttive Bio Suisse;
- per la trasformazione e il commercio di alimenti costituiti parzialmente o interamente da materie prime prodotte secondo le direttive Bio Suisse e che vengono contrassegnate con la Gemma;
- per i coadiuvanti dichiarati con la Gemma o per la cui produzione si fa riferimento alle direttive Bio Suisse.

1.1.2 Per l'emanazione e la modifica delle direttive è competente l'assemblea dei delegati Bio Suisse generale. Le seguenti appendici sono parte integrante delle presenti direttive:

- appendice 1: Sostanze ausiliarie ammesse per la concimazione e il miglioramento del suolo
- appendice 2: Sostanze fitosanitarie ammesse
- appendice 3: Definizione foraggio grezzo Bio Suisse
- appendice 4: Definizione categorie di animali per il calcolo dei parametri di foraggiamento
- appendice 5: Foraggi convenzionali ammessi
- appendice 6: Lista dei documenti supplementari
- appendice 7: Organizzazioni associate a Bio Suisse

La modifica delle appendici nonché l'emanazione di prescrizioni secondo l'art. 1.1.3 delle presenti direttive è di competenza delle commissioni del marchio «produzione» (CMP), «trasformazione/commercio» (CMT) e «importazione» (CMI). Le organizzazioni associate a Bio Suisse hanno diritto di referendum. La decisione entra in vigore qualora non sia depositato il referendum entro 60 giorni presso il consiglio direttivo da parte di almeno 3 organizzazioni associate. Nel caso di referendum decide il consiglio direttivo previa visione dei rapporti emanati dalla commissione di esperti di Bio Suisse interessata. Contro la decisione del consiglio direttivo è data facoltà di ricorso entro 60 giorni presso l'assemblea dei delegati.

Le singole organizzazioni di produttori hanno facoltà di imporre ai loro membri ulteriori condizioni in campi parziali.

Interpretazione delle direttive

1.1.3 Le presenti direttive vanno sempre interpretate nel senso di una concezione in armonia con la natura dell'agricoltura biologica definita nelle norme di produzione.

Dove è ritenuto necessario, l'interpretazione delle direttive viene stabilita mediante prescrizioni supplementari.

Rapporto delle direttive nei confronti della legge

1.1.4 Non si può dedurre il diritto all'uso della Gemma da norme di legge sulla trasformazione, la conservazione o la specificazione di derrate alimentari in contraddizione con le presenti direttive.

1.2 Obbligo contrattuale

Contratto di controllo e di certificazione

1.2.1 I produttori (agricoltori, produttori di prodotti agricoli) nonché le aziende di trasformazione e le imprese commerciali devono stipulare un contratto di controllo risp. di certificazione con una ditta di controllo e/o certificazione designata da Bio Suisse. Bio Suisse tiene un elenco di queste ditte.

→ **ad art. 1.2.1: elenco delle organizzazioni aventi il diritto al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)**

Contratto tra produttori e Bio Suisse (contratto di produzione Gemma)

1.2.2 I produttori acquisiscono il diritto ad usare il marchio registrato Gemma mediante il contratto di produzione e sono tenuti al versamento delle quote d'associazione e di marketing. Il contratto regola pure la dichiarazione dei prodotti nella vendita e nel commercio. Qualora venisse conseguita una notevole cifra d'affari con il commercio di prodotti contrassegnati con la Gemma acquistati da terzi, anche i produttori sottostanno all'obbligo di stipulare un contratto di licenza. Il consiglio direttivo ne stabilisce le condizioni.

Contratto tra aziende di trasformazione e imprese commerciali e Bio Suisse (contratto di licenza)

1.2.3 Bio Suisse è detentrica del marchio registrato Gemma. Il diritto all'uso del marchio registrato da parte di terzi può essere acquisito unicamente tramite contratto. Chiunque contrassegni i propri prodotti con la Gemma è tenuto a stipulare un contratto di licenza e a versare le tasse di licenza.

→ **ad art. 1.2.3: prescrizioni per licenziatari e trasformatori in azienda: «Requisiti generali» (validi per licenziatari)**

Tariffe

1.2.4 Le tariffe per il contratto di produzione (a norma dell'art. 1.2.2) sono fissate dall'assemblea dei delegati Bio Suisse. Le tasse di licenza (a norma dell'art. 1.2.3) sono stabilite ogni anno dal consiglio direttivo Bio Suisse in regolamenti separati.

→ **ad art. 1.2.4: regolamento concernente i contributi per membri; «Regolamento tariffario inerente al contratto di licenza Gemma»; norme del ramo per esercizi di ristorazione, apicoltori, carne e commercio all'ingrosso; regolamento tariffario per produttori con vendita diretta**

1.3 Regolamento per l'impiego del marchio collettivo e del logo (Gemma figurativa)

Impiego del marchio collettivo

1.3.1 Bio Suisse è titolare dei marchi collettivi registrati presso l'Istituto federale per la Proprietà Intellettuale Knospe, Bourgeon, Gemma, Bud nonché del relativo logo (Gemma figurativa).

1.3.2 I produttori e le aziende commerciali e di trasformazione vincolate per contratto a Bio Suisse alla possono impiegare il marchio collettivo per la merce e i servizi registrati presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Il diritto d'uso si estingue automaticamente con lo scioglimento dell'accordo contrattuale (contratto di produttore o contratto di licenza).

2 Norme per la produzione vegetale

2.1 Principi generali

2.1.1 Fertilità e cura del suolo

2.1.1 Un suolo sano è il presupposto per piante sane, animali sani e quindi anche alimenti sani. Nell'agricoltura biologica, la cura del suolo vivo, e quindi il mantenimento e l'incremento della fertilità naturale del suolo, sta al centro di tutte le misure colturali. La diversità vegetativa e la copertura possibilmente integrale del suolo offrono le migliori premesse.

2.1.2 Economia dell'humus

2.1.2 L'agricoltura biologica pratica un'economia mirata del suolo atta a valorizzare l'humus. L'apporto e la ricostituzione di sostanza organica compensano a lungo termine almeno le perdite dovute allo sfruttamento agricolo. L'allestimento di prati artificiali, la coltivazione di sovescio adatto, la limitazione di colture sarchiate nell'avvicendamento delle colture e l'incorporazione di materiale organico servono a raggiungere questo obiettivo.

2.1.3 Lavorazione del suolo

2.1.3 Il suolo va lavorato con riguardo, limitando l'intervento allo stretto necessario. Ogni qual volta si adotta una misura va tenuta in debita considerazione la compatibilità della stessa con la vita e con la struttura del suolo. L'aratura profonda va tralasciata come ogni lavorazione del suolo in stato bagnato. Le perdite di sostanze nutritive dovute a lavorazione intensiva e dispendio inutile di energia sono da evitare.

2.1.4 Concimazione

2.1.4 La concimazione deve favorire la vita del suolo. La concimazione azotata va effettuata unicamente con concimi organici. Una concimazione complementare minerale va effettuata in base al fabbisogno del luogo, all'analisi del suolo, a osservazioni fatte nell'azienda e al bilancio nutrizionale dell'intera azienda e va limitata a un minimo. È vietato l'uso di composti azotati chimici di sintesi, di fosfati facilmente solubili e di concimi potassici puri, ad alta percentuale e contenenti cloro. I concimi ammessi nell'agricoltura biologica sono elencati nell'appendice I nonché nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno.

2.1.5 I concimi organici, il composto e la terra non provenienti dall'azienda non devono contenere additivi non ammessi secondo le direttive generali. Occorre prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di sostanze nocive (metalli pesanti, antibiotici, residui di fitofarmaci, ecc.). In caso di dubbio vanno eseguite o richieste le relative analisi.

2.1.6 L'apporto di concimi (provenienza, quantità e uso) va registrato scrupolosamente. Nel dubbio devono essere eseguite analisi da sottoporre al vaglio dell'ente di certificazione.

2.1.7 L'intensità della concimazione, in particolare la concimazione azotata, non deve pregiudicare la qualità dei prodotti (contenuto di sostanze a elevato valore nutritivo, qualità organolettiche, inalterabilità, salubrità).

2.1.8 Inoltre, l'intensità della concimazione deve essere adeguata alle condizioni locali e climatiche. La quantità di tutte le sostanze nutritive sparse per ettaro nelle posizioni più favorevoli nel piano non deve superare la quantità di sostanze nutritive prodotte da 2,5 unità di bestiame grosso fertilizzante per ettaro (UBGF/ha). Per il calcolo del patrimonio zootecnico medio di un'azienda occorre tener conto delle diverse intensità delle superfici. Se è provato che il fabbisogno delle colture è superiore, nella coltivazione protetta è ammesso un apporto superiore a 2,5 UBGf/ha risp. 135 kg N disponibile (Suisse-Bilanz).

2.1.9 Tra le comunità locali legalmente riconosciute (p. es. caseifici cooperativi, comunità aziendali e comunità di settori aziendali) con commercializzazione comune con la Gemma è possibile uno scambio di concimi e di foraggio.

→ **ad art. 2.1.4–2.1.9 (concimazione):**

– **prescrizione «Approvvigionamento con sostanze nutritive»**

– **elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parte «Concimi e substrati commerciali ammessi»**

Foraggicoltura

- 2.1.10 Per quanto riguarda la quantità di letame aziendale sparso e la frequenza di falciatura, l'intensità di sfruttamento di prati naturali e di pascoli permanenti deve essere adeguata alle condizioni locali naturali e va commisurata alle possibilità di utilizzazione del foraggio nell'azienda.

Rotazione delle colture

- 2.1.11 La rotazione delle colture va realizzata in modo variato ed equilibrato affinché, a lungo termine, sia così mantenuta la fertilità del terreno e siano garantite piante sane. In particolare essa deve ridurre a un minimo la penetrazione delle sostanze nutritive nelle acque di falda e nelle acque superficiali.

Scelta delle specie e delle varietà

- 2.1.12 Per la coltivazione vanno scelte specie e varietà adatte alle condizioni locali e regionali, che siano poco soggette a malattie e di buona qualità fisiologico-nutrizionale.

Protezione da immissioni

- 2.1.13 Le aziende e/o le particelle esposte al pericolo di una forte immissione di sostanze ausiliarie o sostanze nocive non ammesse possono essere escluse dalla commercializzazione Gemma, risp. la CMP può esigere che vengano adottate misure per impedire la contaminazione.

Coesistenza con colture OGM vicine

- 2.1.14 Se nelle vicinanze di colture biologiche sono coltivate colture OGM della stessa specie vi è il rischio di incroci con OGM a causa della dispersione del polline. Inoltre vi è il rischio di contaminazione dovuto all'uso comune di macchinari, attrezzi e mezzi di trasporto con agricoltori che non praticano l'agricoltura biologica. Per i prodotti del raccolto biologici vale un valore limite di OGM dello 0,1 % materiale OGM (DNA o proteina).

→ **ad cap. 2.1: (deposito del letame aziendale, concimazione e protezione delle paludi alpestri): prescrizione «Alpi e prodotti dell'alpe»**

2.2 Semente, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione

Requisiti per l'uso

- 2.2.1 Nell'agricoltura biologica è vietato l'uso di semente modificata mediante ingegneria genetica e di piantine sottoposte a manipolazione genetica. Dall'1.1.2007 non è più ammesso l'impiego di semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto mais).

- 2.2.2 La semente, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione indigeni devono provenire da coltivazione biologica Gemma. La semente e il materiale di moltiplicazione importati devono soddisfare almeno le esigenze dell'IFOAM. In prima linea vanno comunque usati semente, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione indigeni contrassegnati con la Gemma. Il materiale di moltiplicazione in orticoltura e nella coltivazione di erbe aromatiche e medicinali e il materiale vegetativo di moltiplicazione in frutticoltura e nella coltivazione di bacche deve provenire da coltivazione conforme alle direttive Bio Suisse.

- 2.2.3 È vietato l'uso di semente, di materiale di moltiplicazione e di materiale vegetativo di moltiplicazione trattati con sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica (in seguito «trattati»). Nell'allevamento di piantine l'impiego di torba va limitato.

- 2.2.4 Se è dimostrato che non è ottenibile semente e materiale vegetativo di moltiplicazione in conformità all'art. 2.2.2 in quantità e qualità usuale nel ramo, possono essere impiegati semente risp. materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici non trattati durante un periodo di transizione che dura fino al 31.12.2003. L'impiego di semente trattata è ammesso unicamente in casi eccezionali. Durante il periodo di transizione la CMP disciplina ogni anno l'obbligo di rendiconto e i regolamenti speciali per i singoli tipi di coltura.

- 2.2.5 La CMP decide in merito ai regolamenti speciali sull'uso di semente e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici dopo il 31.12.2003, nell'ambito della legislazione vigente.

Requisiti per la produzione

- 2.2.6 Per semente contrassegnata con la Gemma, la pianta madre, e per materiale vegetativo di moltiplicazione la generazione parentale, vanno coltivate in un'azienda riconosciuta Gemma durante almeno una generazione, o per colture perenni per la durata di due periodi di crescita. Requisiti più severi per la riproduzione delle singole specie sono disciplinate in fascicoli informativi e nelle normative.

→ **ad cap. 2.2: prescrizione della CMP «Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione (materiale di base)» della CMP**

2.3 Protezione delle piante

- 2.3.1 La scelta appropriata delle varietà, il favorire la struttura grumosa del terreno, una concimazione equilibrata e misure colturali adeguate (p. es. rotazione delle colture, varietà di piante, colture miste, distanza tra le piante, sovescio, ecc.) servono a prevenire l'infestazione di organismi nocivi e di malattie. Spazi vitali variati come siepi, posti per nidificare o biotopi umidi creano condizioni favorevoli per i nemici naturali degli organismi nocivi e delle malattie.
- 2.3.2 Per accrescere l'autoregolazione nelle colture e per favorire la resistenza delle piante contro il propagarsi di possibili organismi nocivi (funghi, batteri, insetti e altri animali) si possono usare rimedi e tonificanti a norma dell'appendice 2 e dell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno.
- 2.3.3 Per la regolazione diretta degli organismi nocivi sono ammesse misure meccaniche e biotecniche e preparati a norma dell'appendice 2 e dell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno, se in base alla valutazione dello sviluppo degli organismi utili/organismi nocivi vi è da attendersi un notevole danno alle colture. La scelta e l'adozione delle misure va fatta in modo mirato, cioè rispettoso degli altri organismi.
- 2.3.4 L'uso di fitofarmaci chimici di sintesi e di prodotti ottenuti tramite tecnologia genetica è vietato. Non devono essere riscontrabili residui sui prodotti, a meno che non siano imputabili all'inquinamento generale dell'ambiente. Le particelle esposte al pericolo di una forte immissione di fitofarmaci chimici di sintesi o prodotti mediante ingegneria genetica possono essere esclusi dalla commercializzazione Gemma risp. la CMP può esigere che vengano adottate misure per impedire la contaminazione. I fitofarmaci ammessi sono elencati nella lista dell'appendice 2 e nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno. I rimedi che non sono esplicitamente elencati in questa lista non sono ammessi.
- 2.3.5 La lotta contro le malerbe va eseguita con misure colturali e mezzi meccanici. Il pirodiserbo è ammesso. È vietata la vaporizzazione del suolo in campo aperto.
- 2.3.6 L'impiego di erbicidi, regolatori della crescita (accorciatori del gambo, diradamento chimico, sostanze per la disinfezione del suolo, ammorbidenti del gambo, ecc.) e di mezzi di avvizzimento è vietato.

→ **ad cap. 2.3: elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parte «Prodotti fitosanitari ammessi»**

2.4 Incremento della biodiversità

Superfici computabili

2.4.1 Ogni azienda si impegna a mantenere, completare o sistemare spazi vitali naturali (superfici di compensazione ecologica) e ad averne cura. Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 7 % della superficie agricola utile. Esse devono trovarsi sulla superficie aziendale nell'abituale campo di gestione e devono essere di proprietà del gestore o affittate dallo stesso.

Tutti gli elementi definiti nell'Ordinanza concernente i pagamenti diretti (OPD) vanno coltivati almeno secondo i requisiti di questa ordinanza.

2.4.2 Fanno stato le condizioni poste dall'OPD e dalla versione più aggiornata delle «Istruzioni per l'equilibrio ecologico nell'azienda agricola» delle centrali di consulenza agridea (precedentemente LBL e SRVA). Le comunità tra più aziende relative alle superfici di compensazione ecologica non sono possibili.

Periodo di transizione

Le comunità esistenti possono continuare l'attività fino alla fine del 2006.

Aziende con diverse unità di produzione

2.4.3 Le aziende con diverse unità di produzione le quali si situano all'infuori del campo di gestione abituale devono dichiarare le superfici di compensazione ecologica in per cento per ogni unità di produzione. Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica indigene devono ammontare almeno al 7 % delle superfici gestite in Svizzera.

Quota minima di prati e pascoli sfruttati in modo estensivo

2.4.4 La quota di prati sfruttati in modo poco intensivo, prati sfruttati in modo estensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi o superfici da strame deve ammontare ad almeno il 5 % della superficie permanentemente inerbata, dei prati artificiali (inclusi i prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltivate di cui è cessata la gestione) e della superficie da strame. Le fasce tampone di siepi, boschetti campestri e rive boscate possono essere comprese nel 5 %.

Bordi

2.4.5 Lungo i sentieri devono essere mantenuti bordi inerbati di almeno 0,5 m di larghezza. Queste strisce possono essere conteggiate quali superfici di compensazione ecologica unicamente se sono situate sulla superficie dell'azienda, se sono rispettate le relative condizioni per prati sfruttati in modo estensivo o poco intensivo e se sono larghe almeno 3 m. Nelle colture permanenti i primi 3 m di queste strisce in posizione perpendicolare alla direzione di coltivazione sono conteggiate come testata del campo. Esse non possono quindi essere conteggiate quali prati sfruttati in modo estensivo o poco intensivo.

2.4.6 Lungo le acque di superficie, i bordi dei boschi, le siepi e i boschetti campestri deve trovarsi una striscia erbosa di almeno 3 m di larghezza. Su queste strisce non possono essere utilizzati nè concimi, nè sostanze fitosanitarie. Il pascolo conforme alle condizioni locali è ammesso. La CMP può sostituire alle siepi e ai boschetti campestri la striscia inerbata obbligatoria con un divieto d'impiego di concimi e di sostanze fitosanitarie qualora circostanze di tipo tecnico lo richiedano (p. es. larghezza del campo tra 2 siepi) o se la siepe non si trova sulla propria superficie aziendale.

COLTURE SPECIALI

→ **ad cap. 2.5 segg. (colture speciali): prescrizione «Coltivazione di piante ornamentali e di erbe in vaso»**

2.5 Orticoltura e coltivazione di erbe

Terricci e substrati

2.5.1 La coltivazione di verdura è ammessa solo su terra. Non sono ammesse la coltivazione su lana di pietra, l'idrocoltura, la tecnica su film nutritivo e altri procedimenti simili. La forzatura su acqua nel caso dell'indivia belga è ammessa senza aggiunta di concime.

2.5.2 L'uso di torba per arricchire il suolo con sostanze organiche non è ammesso. È pure vietato l'uso di styromull e di altre sostanze sintetiche sul suolo e nei substrati.

2.5.3 I concimi organici acquistati devono servire unicamente da complemento alle misure colturali.

→ **ad art. 2.5.1–2.5.3 (terre e substrati): elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parte «Concimi e substrati commerciali ammessi»**

Piantine

2.5.4 Le piantine devono essere allevate nell'azienda stessa o acquistate presso aziende che lavorano secondo le direttive Bio Suisse. In caso di difficoltà imprevedibili, la CMP nel quadro delle prescrizioni di legge decide in merito all'impiego.

2.5.5 Il consumo di torba per l'allevamento delle piantine va limitato il più possibile.

La vaporizzazione di superfici e della terra

2.5.6 La vaporizzazione superficiale per la lotta contro le erbe spontanee è ammessa per le colture coperte e per l'allevamento delle piantine. Possono pure essere vaporizzati il terriccio per la semina e i substrati. La vaporizzazione va comunque limitata al minimo.

2.5.7 La vaporizzazione in profondità per la disinfestazione del suolo necessita di un permesso speciale.

Colture sotto vetro e sotto plastica

2.5.8 Durante l'inverno (dal 1° dicembre al 28 febbraio) le superfici di coltura possono essere unicamente protette dal gelo (5° C ca.). Fa eccezione l'allevamento di piantine.

2.5.9 Nella scelta del sistema di riscaldamento e dei combustibili utilizzati bisogna tener conto della compatibilità con l'ambiente. Occorre badare a un buon isolamento termico delle serre.

2.5.10 L'impiego di tele di copertura, velli e simili va limitato a un minimo. Le tele usate vanno destinate al riciclaggio.

→ **ad cap. 2.5: prescrizione della CMP «Semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e materiale di moltiplicazione (materiale di base)»**

2.6 Frutticoltura

Forme di coltura

2.6.1 La forma delle piante e la distanza tra di loro devono garantire ai frutti sufficiente luce durante l'intero periodo vegetativo. La qualità, la varietà e il portainnesto vanno adeguati al suolo e alle condizioni climatiche locali.

Potatura

2.6.2 Onde ottenere una buona qualità dei frutti, la potatura deve favorire una chioma larga con rami fruttiferi equilibrati e robusti. La potatura va adeguata allo stato delle piante, alla varietà, alla forma, alla vegetazione e all'età.

Cura del suolo

2.6.3 Il suolo nei frutteti deve essere inerbato tutto l'anno. L'inerbimento va regolato in modo che sia mantenuta una flora e una fauna ricche di specie. Nella composizione del manto erboso sono da evitare le monocolture.

2.6.4 Le file, in particolare negli impianti giovani, possono essere tenute a nudo meccanicamente o con materiale organico (composto di corteccia, paglia di colza) o ricoperte con un tessuto sintetico duraturo.

Concimazione e pacciamatura

2.6.5 La massa organica apportata va lasciata quale pacciamatura o eventualmente incorporata superficialmente.

2.6.6 La concimazione e la pacciamatura vanno effettuate con moderazione e opportunità per non perturbare l'equilibrio fisiologico delle piante e diminuire la qualità dei frutti.

Protezione e cura delle piante

2.6.7 Tutte le misure culturali come la scelta della forma di piantagione, la distanza tra le piante, la varietà e la cura servono anche per accrescere la resistenza degli alberi da frutta.

2.6.8 Nei nuovi impianti va data preferenza a varietà di frutta maggiormente resistenti alle malattie.

2.6.9 I fitoterapici ammessi nella frutticoltura sono elencati nell'appendice 2 e nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno.

Regolazione della crescita e della fruttificazione

2.6.10 Il diradamento manuale mirato e tempestivo serve a migliorare la qualità e inibisce l'alternanza

Bacche e altre specie di frutta

2.6.11 Le direttive valgono analogamente per la coltivazione delle bacche e di altre specie di frutti.

Qualità e cernita

2.6.12 Per quanto riguarda la qualità e la cernita della frutta, Bio Suisse emana prescrizioni minime (vedi promemoria «Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio» nell'appendice alle prescrizioni per produttori).

2.7 Viticoltura

Cura del suolo

2.7.1 I vigneti in produzione devono essere inerpati tutto l'anno. Temporaneamente l'inerbimento può essere sostituito da uno strato di pacciame organico o da altre semine. Il suolo di nuovi impianti può essere lavorato superficialmente con mezzi meccanici. L'inerbimento deve essere variato e va intrattenuto in modo da mantenere la varietà naturale della flora e della fauna (taglio alternato e concimazione appropriata).

Concimazione e lavorazione del suolo

2.7.2 Gli agenti miglioratori del terreno e i concimi ammessi sono elencati nell'appendice 1 nonché nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL.

2.7.3 Le sostanze organiche aggiunte vanno incorporate superficialmente o lasciate quale pacciame. Il suolo compresso non va smosso rinviangandolo, ma tramite la semina di piante a radici profonde. Nei nuovi impianti è ammessa l'aratura profonda.

Protezione e cura delle piante

2.7.4 Tutte le misure colturali quali l'allevamento della vite, la formazione del ceppo, la potatura, l'altezza della vegetazione, la larghezza dei filari e la cura servono anche ad accrescere la resistenza della vite.

2.7.5 L'agricoltura biologica mira all'impiego di varietà di vite resistenti alle malattie.

2.7.6 I fitoterapici ammessi nella viticoltura sono elencati nell'appendice 2 nonché nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL aggiornato ogni anno.

Promozione della qualità

2.7.7 Il contenuto zuccherino naturale va ottimizzato con tecniche colturali adeguate quali la potatura, la potatura verde e la regolazione della produzione. Nella media aziendale si mira ad ottenere almeno la media cantonale risp. regionale della varietà corrispondente.

2.8 Coltivazione di funghi

Materiale di partenza

2.8.1 Per la coltivazione biologica di funghi è ammesso unicamente l'uso di materiale di partenza organico e/o minerale ammesso secondo le direttive generali e l'Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica, allegato 2, cifra 4.

Igienizzazione

2.8.2 Il substrato e la terra di copertura possono essere igienizzati solo termicamente. In particolare è vietato l'uso di prodotti fitosanitari chimici di sintesi nel substrato della terra di copertura, nell'acqua di irrigazione e nell'aria.

2.8.3 I locali di micicoltura possono essere disinfettati solo termicamente o con sostanze ammesse da Bio Suisse.

→ **ad cap. 2.8: prescrizione «Funghi commestibili»**

2.9 **Raccolta di piante selvatiche**

2.9.1 Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura, nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola.

2.9.2 Per il riconoscimento Gemma devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- descrizione completa della zona di raccolta, dell'attività di raccolta, dell'immagazzinamento e della trasformazione;
- prova che negli ultimi 3 anni non sono state impiegate sostanze ausiliarie non ammesse in agricoltura biologica;
- prova della sostenibilità ecologica (mantenimento della stabilità dell'habitat e della biodiversità);
- nell'area di raccolta e nelle vicinanze non devono essere presenti fonti di emissioni nocive;
- i raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile.

2.9.3 Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione. I prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma integrale a certificazione avvenuta.

2.9.4 Se il produttore non è in possesso del marchio Gemma, il rilascio della Gemma avviene mediante stipulazione di un contratto di licenza con Bio Suisse. Il partner contrattuale non può essere nel contempo capoazienda di un'azienda agricola gestita in regime non biologico.

→ **ad cap. 2.9: prescrizione «Raccolta di piante selvatiche»**

3 Norme per l'allevamento di bestiame

3.1 Principi per tutte le aziende biologiche

Allevamento

- 3.1.1 La salute e la produttività degli animali vanno favorite grazie a un allevamento rispettoso della specie e scelta di razza e metodi di allevamento idonei. Vanno allevati animali che all'interno dei confini ecologici siano adeguati alle diverse esigenze e condizioni esistenti nelle aziende biologiche. L'obiettivo da perseguire è un'alta prestazione vitalizia degli animali. Gli interventi genotecnici e la sincronizzazione ormonale dei calori sono vietati. L'inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (p. es. trasferimento di embrioni, spermsexing, clonazione) sono tuttavia vietate. L'ente di certificazione d'accordo con la CMP può autorizzare deroghe per conservare le risorse genetiche minacciate. Gli animali interessati e i loro prodotti non possono essere commercializzati con riferimento all'agricoltura biologica.

Trasferimento di embrioni (ET), clonazione

Nell'azienda, è vietato detenere animali clonati o provenienti da un trasferimento di embrioni. Fanno eccezione gli animali della specie bovina oggetti di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in regime non biologico. Questi animali in questo caso devono ritornare nell'azienda d'origine dopo un periodo fissato contrattualmente. Gli animali da trasferimento di embrioni tenuti nell'azienda prima del 1° gennaio 2001 o prima della conversione all'agricoltura biologica possono rimanere nell'azienda Gemma fino alla loro dipartita. Tori o il loro sperma provenienti direttamente da ET o clonati non possono essere impiegati.

- 3.1.2 Nelle aziende biologiche va attuata nei limiti del possibile la monta naturale. Per la scelta dei tori occorre prestare particolare attenzione alla prestazione vitalizia degli avi.

Detenzione di animali

- 3.1.3 Occorre tener conto delle esigenze specifiche di tutto il bestiame produttivo mediante stabulazione adeguata, possibilità di attività e di movimento. L'Ordinanza federale sulla protezione degli animali va osservata integralmente. Le disposizioni concernenti l'uscita regolare all'aperto (programma URA) vanno rispettate per tutti gli animali.

L'allevamento in gruppo va preferito alla detenzione individuale. Per tutti gli animali da reddito va tenuto un registro di sfogo o di pascolo (giusta il programma URA).

Stabulazione fissa

In linea di massima la stabulazione fissa è vietata. In deroga al presente principio la stabulazione fissa tuttavia è permessa per:

- animali della specie bovina nelle piccole aziende, la cui grandezza è fissata dalle autorità;
- per singoli animali per motivi di sicurezza risp. di protezione degli animali per un periodo limitato;
- per animali della specie bovina e le capre fino al 31.12.2010 in edifici esistenti prima dell'1.1.2001;
- su istanza, la CMP può accordare una deroga per la stabulazione fissa di cavalli da lavoro fino al 31.12.2010.

- 3.1.4 Il patrimonio zootecnico deve essere adattato alla superficie agricola utile, all'ubicazione e alle condizioni climatiche. Nel piano non deve superare 2,5 UBGF per ha di superficie agricola utile mentre più in alto e in caso di condizioni sfavorevoli connesse all'ubicazione, il numero di capi va ridotto conformemente all'articolo 2.1.8 rispettivamente alla prescrizione «Approvvigionamento con sostanze nutritive».

Stalle

- 3.1.5 I grigliati e i pavimenti perforati sono vietati. Le superfici di riposo per tutto il bestiame devono corrispondere ai requisiti del programma URA. Le stalle devono ricevere luce diurna.

- 3.1.6 I materiali e le vernici usati per la costruzione delle stalle devono essere innocui. Vanno impiegati detersivi e disinfettanti possibilmente innocui e facilmente biodegradabili. Bio Suisse tiene un elenco dei prodotti raccomandati.

→ **ad art. 3.1.6: elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parti «Prodotti ammessi contro le mosche delle stalle», «Disinfettanti e prodotti per l'igiene raccomandati» e «Detergenti e disinfettanti raccomandati per aziende lattiere»**

Foraggiamento

3.1.7 Gli animali vanno nutriti con foraggio idoneo alla specie. Il foraggiamento di bestiame da reddito non deve concorrere direttamente con l'alimentazione umana.

3.1.8 In linea di massima gli animali vanno nutriti con foraggio prodotto nell'azienda. Il foraggio in conversione di produzione propria può essere impiegato per un massimo del 60 % della razione (aziende in conversione: fino al 100 %). Il foraggio acquistato serve unicamente da complemento al foraggio base coltivato nell'azienda e deve provenire possibilmente da coltivazione biologica.

Possono essere acquistati i seguenti foraggi:

- foraggio con il marchio Gemma;
- foraggio Gemma da conversione all'agricoltura biologica; la parte di foraggio da aziende in conversione non deve superare il 30 % della razione delle singole categorie di animali da reddito;
- foraggio certificato con la Gemma «sostanze ausiliarie»;
- I foraggi biologici prodotti secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica e i foraggi convenzionali possono essere impiegati giusta l'appendice 5 «Foraggi senza la Gemma ammessi». La CMP adegua periodicamente l'elenco alla situazione attuale di approvvigionamento e agli obiettivi di Bio Suisse.
- I foraggi convenzionali ammessi possono tuttavia essere tenuti nell'azienda unicamente come componente singola o come parte di un foraggio certificato. Per la preparazione in azienda di mangimi composti vanno osservate le norme corrispondenti.
- Foraggi a base di minerali: la conformità alle direttive va chiaramente documentata (p. es. etichette sugli imballaggi o bollettino di consegna).

Foraggi biologici prodotti secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica e foraggi convenzionali

Le percentuali massimi di foraggio biologico prodotto secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica e di foraggio non biologico contenute nella razione totale nonché la percentuale massima di foraggio non biologico nel foraggio coadiuvanti certificato sono fissate periodicamente dalla CMP nell'appendice 5 «Foraggi senza la Gemma ammessi». Complessivamente tuttavia non possono superare il 10 per cento del consumo di SS per categoria di animali.

Per la definizione delle percentuali si tiene conto dell'attuale situazione dell'approvvigionamento e delle caratteristiche fisiologico-alimentari degli animali. L'obiettivo è di ridurre la parte di componenti di mangime concentrato non biologico allo zero per cento per i ruminanti entro il 31.12.2006 e mantenerla più bassa possibile per i non ruminanti fino al 31.12.2008. L'impiego di componenti non biologiche nel foraggio grezzo va ridotto al minimo. La quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione giornaliera ammonta al 25 % della materia secca.

In caso di comprovata perdita di produzione di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali direttamente interessato può, previa autorizzazione scritta dell'ente di certificazione d'accordo con la CMP, impiegare per una durata limitata una percentuale più elevata di foraggio grezzo non biologico. Se la perdita di produzione di alimenti per animali interessa intere regioni, l'Ufficio federale può dare il proprio benessere anche per regioni.

Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali

I giovani mammiferi devono essere nutriti in base a latte non alterato, di preferenza materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo. Detto periodo è commisurato in funzione della categoria animale. Esso è di tre mesi per i bovini (comprese le specie bufali e bisonti) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.

A partire dall'1.1.2004 almeno il 90 per cento della materia secca che compone la razione dei ruminanti per categoria di animali deve provenire da foraggi grezzi freschi, essiccati o insilati. La CMP definisce nell'appendice 3 «Definizione foraggio grezzo» quali foraggi fanno parte del foraggio grezzo.

Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (risp. i loro prodotti e sottoprodotti), nonché di sementi oleose (risp. i loro prodotti e sottoprodotti).

3.1.9 **Foraggi non ammessi**

Le componenti degli alimenti per animali devono essere allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti deve essere per quanto possibile in armonia con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati in un tenore maggiore ai limiti fissati dalla legge.

Inoltre non sono ammessi:

- additivi chimici di sintesi (uree, stimolatori della produttività antimicrobici, enzimi, aminoacidi di sintesi, ecc.);
- medicinali chemioterapici da somministrare a titolo profilattico come farmaci chemioterapici (sulfonamidi e simili), antibiotici, ormoni, coccidiostatici, ecc. Sono escluse le cure vermifughe nelle zone ad alto rischio di infestazione (pascoli alpini, pascoli permanenti);
- i metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare anemia.
- L'impiego di scarti della ristorazione è vietato.

Nel foraggio per ruminanti sono inoltre vietate le proteine animali, i grassi animali, i grassi cristallini, le proteine protette, propilenglicolo, acido propionico e altri prodotti e additivi non idonei alla digestione dei ruminanti. Per coprire il fabbisogno sono ammesse le miscele di sostanze minerali e oligoelementi nonché i preparati vitaminici. Si raccomanda l'uso di prodotti naturali.

→ **ad art. 3.1.7-3.1.9 (foraggiamento):**

- **prescrizioni «Mangimi» e «Foraggiamento senza impiego di tecnologia genetica» (valide per produttori e licenziatari)**
- **lista dei foraggi: Bio Suisse/ALP/FiBL**
- **elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parti «Additivi ammessi per insilamento» e «Foraggi complementari e a base di minerali ammessi»**

3.1.10 **Provenienza degli animali**

Gli animali da reddito devono per principio provenire da aziende biologiche riconosciute. Sono esclusi da questa disposizione gli animali della specie equina che non sono destinati alla produzione alimentare, i riproduttori maschi e gli animali per il tempo libero. Per sostenere questo scopo, la CMP può gravare gli animali non biologici con una tassa d'incentivazione temporanea (vedi art. 7.2.6).

Se gli animali sono estivati, l'estivazione deve avvenire possibilmente in aziende biologiche. In casi particolari l'estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze dell'articolo 10 capoverso 1 dell'Ordinanza del 29.3.2000 sui contributi d'estivazione (OCEst).

Le aziende biologiche possono allevare bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente. La commercializzazione biologica di questi animali è esclusa in ogni caso.

Acquisto di animali provenienti da aziende biologiche non riconosciute come aziende Bio Suisse

Per poter essere commercializzati come animali Gemma, risp. animali Gemma in conversione, gli animali bio acquistati provenienti da aziende non gestite secondo le direttive Bio Suisse devono essere tenuti secondo le direttive Bio Suisse durante almeno tre mesi. Gli animali delle categorie galline ovaiole, pollame da ingrasso e maiali possono essere acquistati unicamente da aziende riconosciute Bio Suisse.

Acquisto di animali non biologici

Se per completare l'accrescimento naturale o per assicurare il rinnovo dell'effettivo non sono disponibili animali provenienti da allevamenti biologici o da allevamenti Bio Suisse in quantità sufficiente, d'intesa con l'ente di certificazione possono essere introdotti annualmente nell'azienda giovani animali femmine nullipari (animali che non hanno ancora partorito), a concorrenza di un massimo del 10 % dell'effettivo di equini o di bovini adulti, comprese le specie bufali e bisonti, e del 20 % dell'effettivo di suini, ovini o caprini adulti. Nelle aziende biologiche che detengono meno di 10 bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un animale all'anno. Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita. Per i pulcini non biologici di ibridi da uova e da ingrasso prima dell'acquisto va richiesto un permesso speciale alla CMP.

Eccezioni per l'acquisto di animali non biologici

Su domanda, l'ente di certificazione d'accordo con la CMP può accordare per singole aziende deroghe che non superano un massimo del 40 % dell'effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in quantità sufficienti, nei casi seguenti:

- estensione importante della detenzione;
- cambiamento di razza;
- costituzione di un nuovo ramo della produzione animale;
- necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice.
- rischio di estinzione di una determinata razza

La CMP d'accordo con l'ente di certificazione autorizza il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali provenienti da aziende non biologiche in caso di mortalità elevata a causa di epizootia o di catastrofe, per quanto gli animali provenienti da allevamenti biologici non siano disponibili in numero sufficiente.

I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

Termini di attesa per animali provenienti da aziende non biologiche

Per poter essere considerati animali biologici, gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche acquistati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le direttive Bio Suisse, durante almeno:

- 12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie bufali e bisonti);
- 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;
- 6 mesi se si tratta di animali da latte;
- 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni;
- 6 settimane per il pollame destinato alla produzione di uova

3.1.11 **La salute degli animali**

In caso di ferimento o di malattia gli animali vanno curati. Sono da preferire rimedi naturali e metodi di cura della medicina complementare a condizione che sia empiricamente riscontrabile un effetto terapeutico reale sulla specie animale e il morbo di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento. Su ordine del veterinario è lecito ricorrere a cure allopatriche chimiche di sintesi (trattamenti con sostanze chimiche di sintesi che agiscono direttamente sull'agente patogeno) se i metodi della medicina complementare si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita. Esse vanno iscritte chiaramente e in modo indelebile nel registro di stalla.

Termini d'attesa

Il termine d'attesa tra l'ultima somministrazione di medicinali allopatrici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto indicato sull'imballaggio. Fanno eccezione i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un'affezione alla mammella. Prima dell'impiego di prodotti per l'asciutta va eseguita un'analisi batteriologica del latte.

Trattamenti preventivi

La somministrazione profilattica di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, di antibiotici e di ormoni è vietata. L'utilizzazione di coccidiostatici, l'iniezione profilattica di ferro ai suini, nonché l'utilizzazione di ormoni o di sostanze analoghe per controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate. Tuttavia gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell'ambito di un trattamento veterinario terapeutico. Su prescrizione del veterinario sono ammesse le cure vermifughe e le vaccinazioni con rimedi chimici di sintesi. Gli animali trattati devono essere in ogni momento chiaramente identificabili. Per la disinfezione dei capezzoli sono ammessi unicamente i prodotti enumerati nella lista dell'ALP.

Numero dei trattamenti

Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno civile più di tre trattamenti a base di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell'art. 3.1.10. Sono eccettuate le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, la castrazione giusta l'articolo 3.1.12 nonché i trattamenti nell'ambito di programmi statali contro le epizootie.

→ **ad art. 3.1.11: elenco delle sostanze ausiliarie ammesse del FiBL, parte «Sostanze raccomandate contro gli ectoparassiti»**

3.1.12 **Provvedimenti zootecnici**

Gli interventi di tipo zootecnico vanno limitati al minimo e vanno eseguiti all'età più appropriata degli animali da personale qualificato. Gli interventi come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione di galli, la decornazione di animali adulti e l'utilizzazione di anelli nasali per suini sono vietati.

In casi fondati sono ammesse le seguenti operazioni:

- la decornazione di animali adulti per ragioni di sicurezza, per quanto sia effettuata a regola d'arte da un veterinario, sotto anestesia, e non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
- l'applicazione di anelli nasali ai maiali estivati e che possono accedere liberamente al pascolo tutti i giorni.

Per determinati animali sono autorizzati gli interventi seguenti:

- mozzare la coda, se per gli agnelli non possono essere evitati casi di diarrea dovuti al foraggiamento (alpeggio) e il taglio del pelo non si rivela sufficiente;
- la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni di sicurezza;
- la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti; per i maiali, l'età massima alla quale questa operazione può essere effettuata è di 14 giorni.

→ **ad cap. 3.1 (tenuta di animali sull'alpe): prescrizione «Alpeggio ed estivazione»**

REQUISITI SPECIFICI DELLE SPECIE ANIMALI

3.2 Bovini

Allevamento

3.2.1 Gli educatori elettrici sono vietati.

Le disposizioni federali per l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (programma URA), come prescritto nell'art. 3.1.3, vanno rispettate.

Foraggiamento

3.2.2 Il bestiame bovino va nutrito soprattutto con foraggio base. Il foraggio concentrato deve servire unicamente da complemento. L'acquisto di foraggio è disciplinato nell'art. 3.1.8.

3.2.3 I vitelli non vanno svezzati prima del terzo mese. Non è ammesso l'uso di succedaneo del latte in polvere e di latte in polvere.

3.3 Pecore

Allevamento

3.3.1 Le pecore vanno tenute in gruppo al pascolo o in stabulazione libera con possibilità di sfogo. L'allevamento individuale nei box da parto è ammesso unicamente durante il periodo dell'agnellatura per un massimo di 7 giorni e in caso di malattia. I montoni possono essere tenuti individualmente.

Durante il periodo di vegetazione le pecore vanno portate quotidianamente al pascolo. In caso di cattivo tempo è sufficiente l'uscita giornaliera in una corte. Durante il periodo invernale va garantita l'uscita almeno 13 volte al mese a tutti gli animali.

3.3.2 La castrazione è ammessa. Vanno osservate le disposizioni dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

3.3.3 Gli animali provenienti da allevamento migratorio non possono essere commercializzati con il marchio Gemma. Le aziende che durante i mesi invernali praticano sia l'allevamento migratorio sia la stabulazione possono commercializzare con il marchio Gemma gli animali allevati nell'azienda, a condizione che gli animali in allevamento migratorio non vengano ripresi nell'azienda.

Foraggiamento

3.3.4 Le pecore vanno foraggiate soprattutto con foraggio di base (foraggio grezzo). L'acquisto di foraggio non biologico è disciplinato nell'art. 3.1.8.

In linea di massima gli agnelli vanno allevati e ingrassati con il latte della madre. È vietato l'uso di latte in polvere.

Veterinaria

3.3.5 L'allevamento delle pecore va ottimizzato in modo che le cure vermifughe con farmaci chimici di sintesi siano possibilmente rese superflue. Le cure vermifughe con farmaci chimici di sintesi prescritte dal veterinario sono ammesse.

Va data preferenza al trattamento individuale di affezioni podali (taglio, disinfezione). Per i bagni dei piedi le soluzioni a base di rame e la formalina vanno usate con moderazione.

→ **ad cap. 3.3: prescrizione «Pecore – latte e carne»**

3.4 Capre

Custodia

- 3.4.1 Durante il periodo vegetativo le capre vanno portate al pascolo quotidianamente. Le disposizioni federali URA valgono indipendentemente dall'età delle capre. Durante il parto le madri devono potersi muovere liberamente almeno un giorno. La tenuta singola nei box da parto è ammessa unicamente dopo il parto per al massimo 7 giorni e in caso di malattia. I becchi possono essere custoditi singolarmente. La sincronizzazione ormonale dei calori è vietata.

Foraggiamento

- 3.4.2 Le capre vanno foraggiate principalmente con foraggio grezzo proveniente dalla propria azienda. La quantità di foraggio concentrato (biologico e non biologico) rispetto al consumo totale non deve superare il 10 %. L'acquisto di foraggio non biologico è disciplinato nell'art. 3.1.8.

Medicina veterinaria

- 3.4.3 La custodia delle capre va ottimizzata in modo da rendere superflua una sverminazione con medicinali chimici di sintesi. Su prescrizione del veterinario sono ammesse cure di sverminazione con prodotti chimici di sintesi. L'impiego a lungo termine di antibiotici per mettere in asciutta è vietato.

→ **ad cap. 3.4: prescrizione «Capre»**

3.5 Suini

Allevamento

- 3.5.1 A partire dal 24esimo giorno di vita, tutti i maiali devono disporre giornalmente di accesso ad una corte. Fanno eccezione le scrofe madri nei primi 24 giorni dopo il parto. Per le scrofe senza latte la chiusura delle mangiatoie è permessa solo durante il foraggiamento, altrimenti è prescritto l'allevamento in gruppo. L'uscita al pascolo o in un'area per grufolare è condizione inderogabile per le scrofe senza latte. Una settimana prima del parto e durante il periodo di allattamento le scrofe madri possono essere tenute singolarmente negli stabboli. Non è permesso legare le scrofe madri. I maialetti non vanno svezzati prima della sesta settimana. I maiali devono potersi distrarre con foraggio grezzo lungo o paglia.

Foraggiamento

- 3.5.2 La percentuale massima di foraggio non biologico giusta art. 3.1.8 non deve essere superata. La quantità ammessa di componenti del foraggio non biologiche tuttavia può essere aumentata al massimo al 35 % dell'intero consumo riferito alla sostanza secca con scarti della lavorazione del latte.
- 3.5.3 I contenuti massimi ammessi di sostanze minerali e di vitamine scelte nel foraggio per maiali sono disciplinati nell'elenco dei foraggi Bio Suisse/ALP/FiBL. Alle scrofe da allevamento e ai maiali da ingrasso va dato giornalmente foraggio grezzo.

→ **ad cap. 3.5:**

- **prescrizione «Allevamento di suini»**
- **elenco dei foraggi: Bio Suisse/ALP/FiBL**

3.6 Galline ovaiole

Allevamento

- 3.6.1 Ogni gallina ovaiole (GO) deve avere a disposizione almeno 5 m² di pascolo. Nel caso di sistemi di pascolo chiuso la superficie minima deve essere di 2 m² per GO. Il pascolo deve contenere strutture tali da offrire agli animali ombra e protezione dai nemici naturali. Alle GO deve essere concesso l'accesso a un'area con clima esterno (ACE) con bagno di sabbia.
- 3.6.2 L'effettivo del branco non deve superare 250 GO. In caso di sistemi di stabulazione tridimensionali strutturati (acqua e mangime su diversi livelli) l'effettivo del branco può essere portato a un massimo di 500 capi. Ogni pollaio può ospitare al massimo quattro branchi. Si raccomanda la tenuta di galli.
- 3.6.3 Nel pollaio la densità di occupazione non deve superare 5 GO per m² di superficie praticabile. Nei pollai con ACE integrata l'occupazione di notte non deve superare 8 GO per m² di superficie praticabile. Per m² di superficie del pollaio sono ammesse al massimo 15 GO. Il 33 % della superficie del pollaio deve essere adibito a locale per razzolare ricoperto con strame. Le GO devono avere a disposizione un numero sufficiente di nidi con lettiera o provvisti di un morbido inserto in materia sintetica per la deposizione delle uova e di sufficienti posatoi sopraelevati. Per l'illuminazione sono ammesse lampadine ad incandescenza e LAF (luce ad alta fluorescenza > 1000 Hertz). La fase illuminata non deve superare le 16 ore al giorno (salvo luce diurna durante l'estate). I pollai vanno puliti regolarmente. La fossa delle feci deve essere separata.

Foraggiamento

- 3.6.4 L'acquisto di foraggio è disciplinato nell'art. 3.1.8. Le GO vanno foraggiate con una miscela adatta di grani sparsa sul suolo o sulla lettiera.
- 3.6.5 Le GO devono avere la possibilità di abbeverarsi da una superficie di acqua aperta.

→ **ad cap. 3.6: prescrizione «Pollicoltura»**

3.7 Allevamento di pollastrelle

Tenuta

- 3.7.1 Nell'allevamento le pollastrelle (PO) devono imparare il comportamento naturale che potranno praticare nel pollaio per ovaiole. Nell'allevamento devono venir sviluppate e consolidate la resistenza e una naturale immunizzazione. In linea di massima valgono le stesse esigenze che per le GO. Alle PO va concessa l'uscita al pascolo in corrispondenza all'età.
- 3.7.2 L'effettivo del branco non deve superare le 1'000 PO per unità. Fino al 21° giorno di vita possono essere allevate al massimo 2'000 PO per branco. Per pollaio sono ammessi al massimo quattro branchi.
- 3.7.3 Nel pollaio la densità di occupazione non deve superare 8 PO per m² di superficie praticabile. Nei pollai con ACE integrata l'occupazione di notte non deve superare 13 PO per m² di superficie praticabile. Per m² di superficie del pollaio sono ammesse al massimo 24 PO (a partire dal 43° giorno di vita)

Foraggiamento

- 3.7.4 Il foraggiamento è disciplinato negli art. 3.1.8 e 3.1.9. Le PO vanno foraggiate in corrispondenza all'età con una miscela adatta di grani.
- 3.7.5 Le PO devono avere la possibilità di abbeverarsi da una superficie di acqua aperta.

→ **ad cap. 3.7: prescrizione «Pollicoltura»**

3.8 Pollame da ingrasso

Tenuta

3.8.1 Il pascolo va adeguato alle esigenze delle rispettive specie di pollame da ingrasso. L'uscita al pascolo va concessa alla specie di pollame da ingrasso in corrispondenza all'età. Al pollame da ingrasso (PI), ad eccezione del pollame acquatico, va concesso l'accesso a un'ACE con bagno di sabbia.

Il pollame acquatico deve sempre avere accesso a una superficie d'acqua aperta.

3.8.2 In vista della predisposizione genetica, le linee e le razze estensive a mediointensive devono essere particolarmente idonee all'allevamento su superfici inerbate. Bio Suisse può allestire una lista positiva delle linee e delle razze. L'effettivo massimo del branco deve essere adeguato alla rispettiva specie di pollame da ingrasso. Lo sfogo inerbato deve disporre di strutture atte a offrire agli animali ombra e protezione dai nemici naturali. Deve essere alternato ad ogni turno per prevenire un'eccessiva contaminazione parassitaria. La superficie dello sfogo deve essere occupata al massimo 2 volte all'anno con volatili. Tra i periodi di occupazione va osservato un periodo di pausa di almeno 12 settimane.

3.8.3 Le dimensioni e la forma dei posatoi per polli, tacchini, faraone e anatre mute devono corrispondere alla rispettiva specie animale e all'età.

Per l'illuminazione sono ammesse lampadine ad incandescenza e LAF (luce ad alta frequenza > 1000 Hertz).

Foraggiamento

3.8.4 Per il foraggiamento dei PI valgono per analogia gli art. 3.6.4 e 3.6.5. Il PI, in grado di assimilare bene l'erba, deve poter assumere una gran parte del foraggio sul pascolo.

3.8.5 Il pollame da ingrasso deve poter abbeverarsi da una superficie di acqua aperta.

→ **ad cap. 3.8: prescrizione «Pollicoltura»**

3.9 Conigli

3.9.1 Per l'allevamento e il foraggiamento di conigli valgono per analogia le stesse disposizioni come per gli altri animali.

3.9.2 In deroga alle disposizioni per gli altri animali, per i conigli invece dei requisiti concernenti l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (programma URA) vanno rispettate le norme vigenti per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA).

3.9.3 Per poter commercializzare i conigli con il marchio Gemma, i giovani animali devono provenire da gruppi allevati secondo queste disposizioni.

→ **cap. 3.9: prescrizione «Conigli»**

3.10 Pesci commestibili

Principi

- 3.10.1 I principi generali per l'allevamento di bestiame (capitolo 3.1) valgono per analogia anche per la produzione di pesci commestibili. Si rimanda in particolare agli articoli 3.1.7–3.1.9 (foraggiamento), 3.1.10 (provenienza degli animali) e 3.1.11 (salute degli animali).
- 3.10.2 Nella produzione di pesci occorre badare a non disturbare l'equilibrio ecologico, a non mettere in pericolo popolazioni naturali e a rispettare i principi di base della produzione sostenibile. Vanno rispettate le esigenze specifiche della specie dei pesci (stagno/impianto, struttura dell'ambiente vitale, densità di occupazione, qualità dell'acqua, ecc.).
- 3.10.3 Durante l'allevamento, il trasporto e l'uccisione i pesci non vanno esposti a inutile stress.

Provenienza

- 3.10.4 In linea di principio vanno allevate solo specie indigene adatte alle condizioni regionali. Le eccezioni richiedono un permesso speciale e sono vincolate a condizioni particolari. Non possono essere impiegati pesci modificati geneticamente o pesci triploidi. Sia i genitori sia gli avannotti non devono essere o essere stati trattati con antibiotici, stimolatori della crescita o ormoni.

Nutrizione

- 3.10.5 È ammesso nutrire i salmonidi e altre specie di pesci carnivori con farina e olio di pesce. La farina/l'olio di pesce deve provenire da scarti della trasformazione di pesci commestibili o da piscicoltura e pesca di provata sostenibilità.

Impianti di piscicoltura

- 3.10.6 In deroga all'articolo 3.1.8 per gli impianti di piscicoltura è ammesso l'acquisto dell'intera quantità di mangime. Altrimenti vanno rispettate tutte le disposizioni sul foraggiamento. L'intero impianto di piscicoltura deve produrre pesci biologici. La produzione parallela di pesci biologici e non biologici non è ammessa. I capitoli 4 risp. 7 delle presenti direttive sulla conversione risp. sul controllo e sul riconoscimento vanno rispettati per analogia.

→ **ad cap. 3.10:**

- **prescrizione «Produzione di pesci commestibili»**
- **elenco delle sostanze ausiliarie per la piscicoltura**

3.11 Apicoltura e prodotti dell'apicoltura

Principi

- 3.11.1 Le aziende apicole non agricole possono produrre e commercializzare i prodotti dell'apicoltura con la Gemma. A questo scopo stipulano un contratto di licenza con Bio Suisse. Se un apicoltore possiede più apiari, tutte le unità devono adempiere i requisiti Bio Suisse anche se sono situati in regioni diverse.
- 3.11.2 Agli apicoltori che gestiscono un'azienda agricola senza la certificazione Gemma non è permessa l'apicoltura Gemma.
- 3.11.3 L'apicoltura in un'azienda Gemma può essere non biologica se viene affittata a terzi che non sono responsabili di un'azienda Gemma.
- 3.11.4 **Zone a rischio e ubicazione**
Bio Suisse può stabilire che per determinate zone e regioni la produzione non può essere commercializzata con il marchio Gemma. Tuttavia i requisiti minimi vanno adempiuti anche in queste regioni.
- 3.11.5 **Contrassegno**
Un'azienda Gemma può gestire la propria apicoltura giusta i requisiti minimi stabiliti nelle prescrizioni se non contrassegna i prodotti con la Gemma.

→ **ad cap. 3.11:**

- **Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica art. 8 segg. (RS 910.181)**
- **prescrizione della CMT «Prodotti dell'apicoltura»**
- **prescrizione della CMP «Apicoltura»**

4 Conversione all'agricoltura biologica

4.1 Principi generali

4.1.1 La conversione all'agricoltura biologica concerne in linea di massima l'intera azienda, risp. l'intera superficie dell'azienda. La trasformazione in azienda e il commercio di derrate alimentari nonché la ristorazione di avventori in azienda sono esclusi dalla globalità aziendale. Le commissioni del marchio definiscono i dettagli a livello di prescrizione. Le direttive Bio Suisse vanno rispettate interamente già durante la conversione.

4.1.2 Le aziende che intendono convertirsi devono presentare agli organi di controllo i dati completi concernenti il sistema colturale attuato fino a quel momento e le analisi del suolo (riserve di sostanze nutritive).

4.1.3 Coloro che convertono la propria azienda all'agricoltura biologica o che intendono gestire un'azienda Gemma si impegnano a frequentare un corso di introduzione o di perfezionamento di almeno due giorni sugli obiettivi e i metodi dell'agricoltura biologica. I partecipanti ricevono un certificato di frequenza. L'opzione agricoltura biologica nell'ambito della formazione agricola, un tirocinio agricolo in un'azienda biologica o almeno una pratica professionale della durata di un periodo vegetativo in un'azienda biologica vale come corso obbligatorio se non sono trascorsi più di quattro anni.

→ **ad art. 4.1.1- 4.1.3: prescrizioni «Globalità aziendale (definizione di azienda per aziende Gemma)», «Coltivazione di nuove superfici», «Comunità aziendali e per la tenuta di animali e collaborazione interaziendale» e «Alpeggio ed estivazione»**

Durata

4.1.4 La conversione dura almeno 2 anni civili. All'inizio della conversione il responsabile aziendale si impegna per iscritto a rispettare le direttive Bio Suisse. All'azienda viene pienamente riconosciuta l'attribuzione della Gemma a partire dal terzo anno dall'inizio della conversione. I prodotti vegetali raccolti e i prodotti animali ottenuti a partire dal 1° gennaio del terzo anno possono essere commercializzati con la Gemma integrale. Il certificato di conversione (IC2) rilasciato l'anno precedente è sufficiente per legittimare la commercializzazione con la Gemma integrale.

Un'azienda agricola certificata secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera può essere riconosciuta come azienda Gemma con un anno supplementare di conversione Bio Suisse. Le aziende bio che rispettano direttive almeno equivalenti di un altro marchio possono essere certificate come aziende Gemma senza periodo di conversione. Prima dell'ottenimento dello stato di riconoscimento Gemma integrale, un'azienda Gemma deve tuttavia aver versato i contributi Bio Suisse almeno per i due anni precedenti. Fanno eccezione a questa regola le aziende bio equivalenti che rispettano interamente le direttive Bio Suisse e che fanno parte di un'organizzazione associata a Bio Suisse.

4.1.5 Nel primo anno di conversione, a certificazione avvenuta (al più presto il 1° maggio) possono essere commercializzati con la Gemma di conversione tutti i prodotti delle colture seminate dopo il 1° gennaio.

Le colture seminate prima del 1° gennaio possono essere commercializzate con la Gemma di conversione unicamente se il produttore si è annunciato all'agricoltura biologica prima della data della semina e se ha confermato per iscritto che la relativa coltura è stata coltivata secondo i principi dell'agricoltura biologica a partire dal momento della semina. L'ente di certificazione disciplina l'obbligo di prova.

4.1.6 Nel caso di foraggiamento agli animali propri possono essere conteggiati come foraggio bio tutti i foraggi raccolti nel primo anno di conversione (cereali foraggieri, erba medica, ecc.). Questo indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'art. 4.1.5 capoverso 2. Il foraggio proprio raccolto nell'anno prima della conversione è considerato foraggio non biologico, ad eccezione del foraggio grezzo, a partire dal 1° maggio dell'anno di conversione.

4.1.7 A certificazione avvenuta (1° maggio), a partire dal raccolto nel primo anno di conversione i prodotti del raccolto di colture permanenti possono essere contrassegnati con la Gemma di conversione.

4.1.8 Per particolari rami produttivi indipendenti dal suolo, nel settore della coltivazione sono possibili deroghe a singole disposizioni contenute nelle direttive. L'azienda dev'essere comunque convertita globalmente. La CMP stabilisce le condizioni precise nei singoli casi.

4.2 Conversione a tappe

Produzione vegetale

4.2.1 Se una conversione completa e immediata dell'azienda comporta rischi inaccettabili, un'azienda viticola, frutticola o floricola può essere convertita gradualmente alla produzione biologica. Condizione è l'allestimento di un piano di conversione che preveda la gestione biologica dell'intera azienda secondo le direttive Bio Suisse entro un periodo di 5 anni. Le norme di attuazione particolareggiate sono contenute nella prescrizione per la conversione a tappe.

4.2.2 Le condizioni per una conversione a tappe sono:

1. L'allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle fasi di conversione e un programma di attuazione.
2. Prova della controllabilità per quanto riguarda la tecnica di produzione, la prevenzione della contaminazione e il flusso separato delle merci.
3. Le misure produttive e il flusso delle merci dell'intera azienda vanno documentati e sono soggetti a controlli. Il piano di conversione regola pure le misure colturali sulle superfici coltivate in modo non biologico. Vale il principio: il più presto possibile, il più biologico possibile.
4. Chiara separazione delle particelle coltivate in modo diverso e dei loro prodotti finali dal campo fino alla vendita. Il contatto tra superfici coltivate in modo biologico e superfici coltivate in regime non biologico va ridotto al minimo.
5. L'utilizzazione transitoria non biologica delle superfici coltivate in modo biologico è esclusa.
6. Permesso da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

4.2.3 Ad eccezione della viticoltura è possibile commercializzare con la Gemma di conversione unicamente prodotti chiaramente e facilmente distinguibili dai prodotti non biologici prodotti contemporaneamente. Nella viticoltura, con riserva di un controllo completo del flusso di merce (p. es. rilevamento di quantità nell'ambito dei controlli cantonali della vendemmia) i prodotti di una stessa varietà di vite possono essere certificati e commercializzati distintamente.

4.2.4 I prodotti coltivati in modo biologico possono essere commercializzati con la Gemma integrale dopo un periodo di conversione di 2 anni, a condizione che tutti gli altri rami aziendali siano in conversione.

Allevamento

4.2.5 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata dell'allevamento di animali da reddito, la CMP e l'UFAG possono permettere all'azienda di convertire l'allevamento gradualmente entro tre anni secondo le categorie di animali. Le disposizioni particolareggiate sono contenute nella prescrizione per la conversione a tappe.

Categorie di animali, requisiti

4.2.6 Ad eccezione dei ruminanti e degli equini possono essere convertite gradualmente tutte le categorie di animali. Non è ammessa la produzione parallela di animali della stessa categoria di animali da reddito. Per gli animali per i quali è concesso un permesso sono possibili deroghe per quanto concerne il foraggiamento e l'acquisto di animali. I requisiti relativi alla tenuta, all'allevamento e alla salute degli animali vanno adempiuti interamente dall'inizio della conversione graduale.

Durata e termini di attesa

4.2.7 Per una durata massima di tre anni dall'inizio della conversione le categorie di animali per i quali è concesso un permesso non devono ancora adempiere tutti i requisiti delle direttive. Tutte le categorie di animali devono essere convertite entro la fine del terzo anno. I termini di attesa devono essere conclusi entro il 31 dicembre. I termini di attesa per i singoli animali da reddito sono disciplinati nell'art. 3.1.10 delle direttive. In deroga alla conversione graduale nella produzione vegetale, i termini d'attesa delle singole categorie di animali possono essere portati a compimento indipendentemente dall'anno civile. Durante il periodo di attesa vanno rispettate interamente tutte le condizioni delle direttive (incl. foraggiamento e provenienza degli animali da reddito). Decorso il termine di attesa, i prodotti possono essere venduti come prodotti in conversione o prodotti Gemma a seconda dello stato di riconoscimento dell'intera azienda.

Permesso

4.2.8 Prima della scadenza del termine di notifica va inoltrato alla CMP un piano di conversione. Giusta l'art. 9 dell'OrdB la conversione a tappe sottostà anche al permesso dell'UFAG.

Apicoltura

4.2.9 Il periodo di conversione per l'apicoltura è di almeno un anno. La conversione tuttavia è conclusa solo quando la cera è stata sostituita secondo le norme contenute nelle prescrizioni. La commercializzazione con il riferimento all'agricoltura biologica in conversione non è ammessa.

→ **ad cap. 4.2: prescrizione «Conversione graduale»**

5 Trasformazione e commercio

→ **ad cap. 5: prescrizioni «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta», «Foraggiamento senza impiego di tecnologia genetica», «Gastronomia», «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzino e nella trasformazione» e «Mangimi»**

5.1 Regole generali

5.1.1 Qualora i requisiti per determinati gruppi di prodotti non sono definiti nelle rispettive prescrizioni, per la trasformazione valgono le presenti direttive generali.

→ **ad cap. 5.1: prescrizioni inerenti alle direttive – licenziatari e trasformatori in azienda. Esistono prescrizioni per la trasformazione per i seguenti gruppi di prodotti (situazione 1.1.2010):**

- «Latte e latticini»
- «Carne e prodotti a base di carne»
- «Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli»
- «Prodotti dell'apicoltura»
- «Cereali e prodotti a base di cereali»
- «Alcolici e aceto»
- «Oli e grassi vegetali»
- «Uova e ovoprodotti»
- «Spezie, condimenti, brodo, minestre e salse»
- «Gastronomia»
- «Mangimi»
- «Concimi e ammendanti con la Gemma sostanze ausiliarie»

5.2 Provenienza degli ingredienti

Prescrizioni generali

5.2.1 Tutti gli ingredienti di origine agricola devono provenire da aziende biologiche/ecologiche riconosciute. Fanno stato le norme di produzione Bio Suisse o norme estere riconosciute da Bio Suisse come equivalenti.

5.2.2 Materie prime selvatiche possono essere impiegate a condizione che siano state raccolte giusta l'articolo 2.9 delle presenti direttive.

Deroghe

5.2.3 Se il richiedente può provare che non tutti gli ingredienti di origine agricola sono disponibili in quantità sufficiente e in qualità soddisfacente, Bio Suisse può derogare alle prescrizioni generali alle seguenti condizioni:

- singole componenti non possono provenire in pari tempo da coltivazione biologica e non biologica;
- il 95 % almeno degli ingredienti deve provenire da coltivazione biologica. Gli ingredienti non biologici ammessi sono elencati nella parte C allegato 3 dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica del DFE. Sono possibili ulteriori restrizioni da parte di Bio Suisse. Gli ingredienti non biologici vanno dichiarati come tali. La trasformazione avviene anche per essi secondo le presenti direttive;
- se meno del 95 %, ma almeno il 70 % degli ingredienti proviene dall'agricoltura biologica, questi prodotti possono essere contrassegnati con il marchio di dichiarazione Gemma. La lista degli ingredienti non biologici ammessi (parte C, allegato 3 dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica del DFE) e delle sostanze ausiliarie ammesse (vedi requisiti specifici dei prodotti per la trasformazione) vale anche per questi prodotti;
- I prodotti provenienti da aziende in conversione Gemma possono essere commercializzati con la Gemma di conversione.

I prodotti contrassegnati con il marchio Gemma in linea di massima non devono contenere ingredienti provenienti da aziende in conversione. In caso contrario vanno contrassegnati come prodotti da conversione.

5.2.4 Per il calcolo fa stato la percentuale della massa al momento della trasformazione.

→ **ad cap. 5.2 (specifico dei prodotti): prescrizioni inerenti alle direttive – licenziatari e trasformatori in azienda**

5.3 Procedimenti e metodi di trasformazione

Principi generali

- 5.3.1 I prodotti contrassegnati con il marchio registrato Gemma possono essere trasformati unicamente con delicati processi di cottura e di fermentazione meccanici o fisici, o con la combinazione di questi procedimenti.
- 5.3.2 La trasformazione o la lavorazione inutile come anche la fabbricazione di prodotti mediante sostanze alimentari isolate non è ammessa.
- 5.3.3 Metodi e trattamenti con raggi ionizzanti e microonde non sono ammessi.

Uso di microorganismi, enzimi e procedimenti speciali

- 5.3.4 Agli alimenti non possono essere aggiunti organismi sottoposti a manipolazione genetica e/o prodotti fabbricati con il loro ausilio. Gli enzimi ammessi sono elencati nei requisiti specifici dei prodotti per la trasformazione.

Trasformazione chimica di derrate alimentari

- 5.3.5 La trasformazione chimica di derrate alimentari o la modificazione chimica di sostanze alimentari è vietata. In determinati casi motivati è ammesso l'adattamento del pH. L'uso di additivi e di coadiuvanti ammessi (vedi art. 5.4.1 e 5.4.2) non è considerato un processo di trasformazione chimica ai sensi delle presenti direttive.

→ **ad cap. 5.3 (specifico dei prodotti): prescrizioni inerenti alle direttive – licenziatari e trasformatori in azienda**

5.4 Additivi e coadiuvanti per la trasformazione

Definizioni

- 5.4.1 Per gli additivi valgono le definizioni dell'Ordinanza federale sulle derrate alimentari (ODerr).
- 5.4.2 I coadiuvanti per la trasformazione sono sostanze e materiali (ad eccezione di attrezzi ed utensili) che solitamente non vengono consumati direttamente come alimenti e che vengono messi volontariamente in contatto con l'alimento nel corso di uno stadio preciso della trasformazione. Poiché questi mezzi ausiliari vengono eliminati o scompaiono in larga misura durante il processo, non diventano componenti dell'alimento o si riscontrano solo a tracce.

Prescrizioni generali

- 5.4.3 L'impiego di additivi e di coadiuvanti per la trasformazione va possibilmente evitato. Quali additivi sono ammesse unicamente le sostanze ottenute con metodi di separazione fisici, processi di cottura e/o di fermentazione. I coadiuvanti ottenuti per idrolisi (p. es. gelatina) necessitano di un permesso speciale da parte di Bio Suisse.
- 5.4.4 Se l'idrolisi avviene a condizioni che non siano di natura fisica, il permesso sarà concesso solo se il richiedente dimostra che le proprietà desiderate del prodotto finale possono essere raggiunte unicamente con l'impiego di detto coadiuvante.
- 5.4.5 Gli additivi ammessi sono elencati nei requisiti specifici dei prodotti per la trasformazione. Se viene concesso l'uso di un additivo per un determinato prodotto, questo non significa automaticamente che può essere usato anche per altri prodotti.

→ **ad cap. 5.4 (specifico dei prodotti): prescrizioni inerenti alle direttive – licenziatari e trasformatori in azienda**

5.5 Vinificazione

5.5.1 Il succo d'uva e il vino devono essere prodotti esclusivamente (100 %) con uve provenienti dall'agricoltura biologica. Ogni azienda con vinificazione propria sottostà ad un ulteriore controllo della cantina.

5.5.2 Gli additivi e i coadiuvanti nonché i metodi fisici ammessi per la vinificazione e il filtraggio sono elencati nei requisiti specifici dei prodotti per la trasformazione.

5.5.3 Per aumentare la gradazione alcolica naturale, al mosto di uve può essere aggiunto zucchero (saccarosio) in forma secca, succo d'uva concentrato o succo d'uva concentrato rettificato.

La gradazione alcolica naturale può essere aumentata di al massimo 1,25 % in volume (che corrisponde a 2,5 kg di saccarosio per hl di mosto). Fanno eccezione i vini di uve labrusca e gli spumanti, la cui gradazione alcolica può essere aumentata di al massimo 2 percento in volume (corrisponde a 4 kg/hl). In casi motivati la CMT può permettere un aumento della gradazione alcolica naturale di al massimo 2 % in volume anche per altri vini.

5.5.4 Quale conservante può essere impiegata l'anidride solforosa (SO₂). I valori massimi sono contenuti nelle prescrizioni inerenti alle direttive per licenziatari e trasformatori in azienda. Altre sostanze possono essere ammesse dopo l'esame della CMT.

→ **ad cap. 5.5: prescrizione «Alcolici e aceto»**

5.6 Detergenti

5.6.1 La scelta e l'impiego di detergenti vanno operati in modo da limitare al minimo i danni ambientali.

5.7 Protezione da parassiti

Regole generali

5.7.1 La comparsa di parassiti va evitata con una produzione accurata e buone condizioni di igiene. In appoggio vanno adottate misure preventive. Il trattamento diretto dei parassiti con fitoterapici è ammesso solo in casi eccezionali e con i mezzi ammessi da Bio Suisse.

Misure ammesse

5.7.2 Le sostanze (principi attivi) e le misure ammesse per la prevenzione sono elencate nella prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione».

5.7.3 Le sostanze (principi attivi) e le misure ammesse per il trattamento dei locali e degli impianti sono elencate nella prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione».

5.7.4 Le sostanze (principi attivi) e le misure ammesse per il trattamento diretto di parassiti su prodotti Gemma sono elencate nella prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione».

Misure soggette a permesso

5.7.5 Le sostanze (principi attivi) il cui uso richiede un permesso della CMT sono elencate nella prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione».

Le sostanze elencate nella prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione» non devono entrare in contatto diretto con prodotti Gemma. Qualsiasi contaminazione di prodotti Gemma va esclusa mediante misure appropriate.

Misure proibite

5.7.6 Tutte le misure e i mezzi per la protezione da parassiti che non sono menzionate negli articoli 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4 e 5.7.5 sono vietate. In particolare è vietata la fumigazione e l'irradiazione di derrate alimentari o delle materie prime con raggi ionizzanti e microonde.

→ **ad cap. 5.7: prescrizione «Controllo degli animali nocivi e dei parassiti nel magazzinaggio e nella trasformazione»**

5.8 Edifici e impianti

5.8.1 Laddove vengono trasformati negli stessi edifici e impianti prodotti biologici e non biologici, è necessario assicurare la separazione dei singoli lotti tramite misure organizzative adeguate.

Magazzinaggio

5.8.2 I prodotti provenienti dall'agricoltura biologica vanno immagazzinati in modo da escludere ogni confusione o scambio con merce non biologica. Prodotti non biologici e biologici possono essere immagazzinati assieme unicamente se sono imballati pronti per la vendita e contrassegnati.

I magazzini e i contenitori per prodotti non imballati devono essere separati e provvisti di un contrassegno particolare. L'azione di eventuali trattamenti con pesticidi prima dell'uso dei locali e dei contenitori deve essere esclusa. Gli elevatori, i tubi, ecc. devono essere esenti da resti di prodotti non biologici.

5.8.3 Oltre al magazzinaggio a temperatura ambiente sono ammesse le seguenti condizioni specifiche di magazzinaggio:

- raffreddamento;
- surgelazione;
- atmosfera controllata (solo CO₂, O₂ e N₂).

In caso di forte pregiudizio della qualità, le materie prime congelate prima della trasformazione a scopo di conservazione vanno dichiarate.

Trasporto

5.8.4 I prodotti biologici e non biologici possono essere trasportati assieme unicamente se sono imballati adeguatamente e contrassegnati singolarmente. L'imballaggio durante il trasporto deve corrispondere alle norme sugli imballaggi delle presenti direttive.

5.9 Materiale da imballaggio

Prescrizioni generali

5.9.1 Per l'imballaggio vanno usati sistemi che proteggendo in modo ottimale il prodotto presentano il minor carico ambientale possibile. Dove è sensato sono da prevedere materiali riutilizzabili.

Materiali da imballaggio

5.9.2 La CMT decide in merito ai materiali da imballaggio ammessi.

→ **ad cap. 5.9 (specifico dei prodotti): prescrizioni inerenti alle direttive - licenziatari e trasformatori in azienda**

5.10 **Prodotti Gemma importati**

Principi

5.10.1 Per poter essere contrassegnati con la Gemma, i prodotti biologici importati (prodotti grezzi e trasformati) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- La produzione deve essere conforme alle presenti direttive. Vige il principio dell'equivalenza. Il produttore (vedi art. 5.10.5 e 5.10.6) o l'associazione agricola (vedi art. 5.10.7) deve essere riconosciuto da Bio Suisse;
- L'importazione deve avvenire esclusivamente da parte di importatori titolari di un contratto di licenza valido con Bio Suisse (cfr. art. 1.2.3);
- Sono riconosciuti unicamente prodotti Gemma trasportati in Svizzera via terra o via mare (trasporto per via aerea vietato). Eventuali eccezioni possono essere autorizzate di volta in volta dalla CMI; Le norme di legge dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica vanno rispettate;
- Va data la precedenza alle importazioni di prodotti biologici da paesi vicini.

5.10.2 Se le condizioni dell'art. 5.10.1 sono soddisfatte e il flusso di merce può essere documentato chiaramente fino a un'azienda riconosciuta, l'importatore licenziatario riceve un attestato di riconoscimento Gemma per ogni partita importata che lo autorizza a contrassegnare la partita con il marchio Gemma. Il solo riconoscimento Bio Suisse di un'azienda estera non è sufficiente per il contrassegno dei suoi prodotti con il marchio Gemma.

5.10.3 In caso di sufficiente produzione indigena o se l'intera trasformazione avviene all'estero, Bio Suisse deve limitare il riconoscimento Gemma di prodotti esteri.

Prodotti freschi

5.10.4 Per principio i prodotti freschi (frutta e ortaggi freschi) da oltremare non possono essere contrassegnati con la Gemma. Fanno eccezione i prodotti che per motivi di clima non possono essere prodotti in Svizzera o in Europa. Tali prodotti e i paesi d'origine sono elencati in una lista positiva.

→ **ad art. 5.10.4: lista positiva dei prodotti freschi d'oltremare**

Riconoscimento di singole aziende all'estero

5.10.5 Per ogni azienda estera Bio Suisse (CMI) o un ente di controllo e/o di certificazione estero riconosciuto da Bio Suisse verifica il rispetto delle presenti direttive. Il riconoscimento di singole aziende va rinnovato di anno in anno.

5.10.6 Le aziende di trasformazione e commerciali vanno controllate e certificate secondo le direttive Bio Suisse. In singoli casi la CMI può applicare una procedura di riconoscimento semplificata.

Riconoscimento di associazioni agricole

5.10.7 Oltre alle singole aziende Bio Suisse, sulla base dell'esame delle direttive, può riconoscere anche i prodotti di associazioni agricole.

Norme di attuazione e regolamento delle sanzioni

5.10.8 Per determinati campi che nelle direttive Bio Suisse non sono sufficientemente disciplinati (p. es. problemi specifici inerenti alla produzione in regioni tropicali, riconoscimento di progetti agricoli), la CMI può emanare delle norme di attuazione. Essa tiene inoltre un regolamento specifico delle sanzioni da applicare in caso di trasgressioni.

→ **ad art. 5.10.8: norme di attuazione e basi decisionali della CMI**

Tasse

5.10.9 Per il riconoscimento di singole aziende all'estero, Bio Suisse chiede all'importatore licenziatario il versamento di una tassa proporzionale all'onere. La tassa è dovuta anche se l'azienda non viene riconosciuta.

6 Presenza sul mercato

6.1 Dichiarazione

Regole generali

- 6.1.1 Se esiste un contratto con Bio Suisse, il marchio depositato Gemma può essere usato secondo le disposizioni menzionate qui di seguito e la prescrizione «Requisiti per il contrassegno di prodotti e di materiale pubblicitario con il marchio Gemma». Gli imballaggi devono corrispondere alle disposizioni e ai modelli di tale norma e vanno in ogni caso sottoposti a Bio Suisse prima della stampa.

Il consiglio direttivo Bio Suisse può decidere specificazioni del marchio da impiegare accanto al marchio collettivo Gemma. Il consiglio direttivo disciplina le disposizioni in merito in un regolamento sulle specificazioni del marchio.

Prodotti biologici svizzeri

- 6.1.2 Per prodotti composti per almeno il 90 % da materie prime coltivate in Svizzera, la Gemma va usata con la scritta BIO SUISSE. Per l'impiego di specificazioni del marchio giusta articolo 6.1.1 va sostituita la parola SUISSE.




Prodotti (parzialmente) importati

- 6.1.3 Per prodotti composti per meno del 90 % da materie prime coltivate in Svizzera, la Gemma va usata con la scritta BIO.



I prodotti importati contrassegnati con la Gemma devono soddisfare i requisiti del capitolo 5.10.

Gemma di dichiarazione

- 6.1.4 Se meno del 95 %, ma almeno il 70 % degli ingredienti di un prodotto proviene dall'agricoltura biologica, la Gemma (senza la scritta «BIO» e «SUISSE») può figurare nella lista degli ingredienti. In questo caso la dichiarazione deve riferirsi in modo chiaro agli ingredienti prodotti secondo le presenti direttive e corrispondere al colore e alla grandezza della scritta. Nel 30 % al massimo degli ingredienti non biologici possono essere impiegate unicamente materie prime elencate nell'allegato 3, parte C dell'ordinanza sull'agricoltura biologica del DFE. Nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto deve figurare la designazione: «X % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto secondo le norme basilari dell'agricoltura biologica ». Questa designazione è obbligatoria nella dicitura testuale, deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco degli ingredienti per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri e non deve essere più vistosa della denominazione specifica.

6.1.5 **Gemma di conversione**

I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere commercializzati con la Gemma di conversione. Inoltre tutti i prodotti provenienti da aziende in conversione devono essere provvisti della menzione «prodotto nel quadro della conversione all'agricoltura biologica». La menzione è obbligatoria nella dicitura testuale.

Per prodotti composti per almeno il 90 % da materie prime coltivate in Svizzera:



Per prodotti composti per più del 10 % da materie prime estere:



La Gemma di conversione va impiegata senza la designazione «BIO» come illustrato.

Inoltre valgono le seguenti restrizioni:

- La menzione di conversione (frase obbligatoria) e i riferimenti all'agricoltura biologica non devono essere più vistosi della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.
- Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro della conversione».
- Per prodotti con parecchi ingredienti di origine agricola, la Gemma di conversione non può essere impiegata nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto. In questo caso la Gemma di conversione va impiegata nettamente distaccata dalla denominazione specifica.
- I prodotti contrassegnati con la Gemma di conversione non possono essere commercializzati come prodotti biologici nell'UE.

In singoli casi i nuovi prodotti trasformati che adempiono ai requisiti dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica ma che non sono ancora interamente conformi alle prescrizioni della Bio Suisse possono essere temporaneamente contrassegnati con la Gemma di conversione. La CMT stabilisce le deroghe alle prescrizioni tollerabili. I prodotti di questa categoria sono soggetti a permesso. L'autorizzazione è rilasciata per la durata massima di due anni. Alla scadenza del termine il prodotto deve essere interamente conforme alle prescrizioni, in caso contrario va eliminato qualsiasi riferimento alla Gemma.

Gemma sostanze ausiliarie

Con la Gemma sostanze ausiliarie (figura) possono essere particolarmente contrassegnati prodotti non destinati all'alimentazione umana bensì ammessi in agricoltura biologica quali additivi.



HILFSSTOFFE INTRANS COADIUVANTI

Con la Gemma sostanze ausiliarie si vuole

- promuovere prodotti ecologicamente sostenibili;
- incentivare l'impiego di prodotti di alta qualità;
- contribuire a un riciclaggio ragionevole di sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari;
- promuovere prodotti a base di materie prime rinnovabili.

La certificazione di prodotti con la Gemma sostanze ausiliarie richiede che

- i prodotti abbiano l'efficacia per la quale sono offerti;
- i prodotti non siano contaminati con residui problematici.

Per il contrassegno di prodotti con la Gemma sostanze ausiliarie è necessaria una licenza Bio Suisse. Questo contrassegno implica ulteriori requisiti e informazioni sul prodotto (Gemma sostanze ausiliarie e testo esplicativo) disciplinati in prescrizioni separate.

Informazione su trasformazione e caratteristiche dei prodotti

6.1.6 I metodi di trasformazione più importanti, l'indirizzo del trasformatore o del rivenditore e l'ente di certificazione vanno indicati sul prodotto con la Gemma. Possibilmente va indicato anche il paese d'origine o almeno la scritta «prodotto d'importazione».

6.1.7 Per la surgelazione dei prodotti acquosi la CMT può richiedere una dichiarazione (vedi art. 5.8.3).

Lista degli ingredienti e dei coadiuvanti

6.1.8 Oltre agli ingredienti, vanno dichiarati obbligatoriamente tutti gli additivi con l'indicazione del genere e il relativo numero E o la designazione singola. Gli ingredienti di origine agricola prodotti in modo biologico vanno indicati come tali. Non è ammesso eludere la dichiarazione per effetto di trasposizione (p. es. nell'elenco degli ingredienti o dei coadiuvanti composti da più componenti).

Regole particolari per spezie e erbe aromatiche

6.1.9 Se le erbe aromatiche e/o le spezie rappresentano meno del 2 % del peso totale del prodotto, esse possono figurare nella lista delle componenti con la denominazione generale spezie e/o erbe aromatiche. La miscela completa e reale deve essere disponibile durante l'ispezione.

Prodotti provenienti dalla raccolta di piante selvatiche

6.1.10 Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta di piante selvatiche, la stessa va dichiarata nella denominazione specifica e, per prodotti composti, nell'elenco degli ingredienti (p. es. «raccolta selvatica certificata»).

→ **ad cap. 6.1:**

- **prescrizioni inerenti alle direttive - licenziatari e trasformatore in azienda**
- **prescrizione «Alpeggio ed estivazione»**

6.2 Commercializzazione di prodotti con la gemma**Dichiarazione per la vendita**

6.2.1 La Gemma non deve essere messa in relazione con derrate alimentari che non siano state prodotte secondo le norme delle presenti direttive, nè in annunci pubblicitari, nè a livello di informazione nei locali di vendita. I prodotti con la Gemma devono essere chiaramente separati da altri prodotti.

Scelta dei prodotti

6.2.2 Per prodotti considerati nocivi all'immagine della Gemma (non corrispondenti al concetto di salute dei consumatori, proprietà organolettiche scadenti, immagine di prodotto avente subito una forte trasformazione, ecc.) può essere negato il contratto di licenza.

Commercializzazione di prodotti non biologici

6.2.3 In un'azienda biologica possono essere trasformati e offerti sia prodotti biologici che prodotti non biologici. La rigorosa separazione dei flussi di merci e la dichiarazione corretta sono imperative. Va escluso qualsiasi inganno del consumatore.

6.2.4 È vietata la messa in vendita contemporanea di uno stesso prodotto proveniente dall'agricoltura biologica e non biologica. I prodotti acquistati già imballati e pronti per la vendita sono esclusi da questo divieto. La commercializzazione parallela è possibile se il produttore fa controllare la trasformazione, il commercio e la commercializzazione secondo i criteri di un controllo per licenziatari.

6.2.5 Una bancarella o un locale di vendita che desta l'impressione di essere il punto di vendita di un'azienda biologica, va munita del contrassegno di produttore attestante che l'azienda è riconosciuta.

→ **ad art. 6.2.3-6.2.5: prescrizione «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta»**

7 Controllo e riconoscimento

7.1 Obbligo di controllo

7.1.1 Le aziende e le imprese che hanno stipulato un contratto con Bio Suisse sono sottoposte regolarmente a controlli miranti a verificare il rispetto delle presenti direttive.

7.2 Controllo dei produttori

Registrazioni

7.2.1 Le aziende sono tenute a dichiarare l'acquisto e l'impiego di concime, mangimi risp. additivi al mangime e di prodotti fitosanitari. Non devono essere presenti nell'azienda sostanze ausiliarie non ammesse secondo le presenti direttive.

7.2.2 Le aziende sono inoltre tenute alla registrazione della produzione e alla contabilità dettagliata delle vendite e degli acquisti.

Controllo

7.2.3 Il controllo viene eseguito almeno una volta all'anno e comprende l'intera azienda compresi i prodotti di trasformazione dell'azienda. I controlli devono essere eseguiti da un'organizzazione di controllo accreditata dalla Confederazione (risp. dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento METAS) e designata da Bio Suisse.

→ **ad art. 7.2.3: elenco delle organizzazioni aventi il diritto al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)**

→ **ad art. 7.2.1-7.2.3: prescrizione «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta»**

Permessi speciali

7.2.4 L'ente di certificazione in collaborazione con la CMP, decide ogni anno in merito ai permessi speciali. Eventuali deroghe vengono concesse solo temporaneamente.

7.2.5 Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari delle piante, i permessi speciali vengono accordati solo per determinati rami che non sono parte dell'avvicendamento delle colture e se si tratta di problemi non ancora risolti in modo soddisfacente nell'agricoltura biologica.

Contributi d'incentivazione

7.2.6 In caso di insufficiente disponibilità di alternative biologiche, la CMP può gravare di un contributo di incentivazione per un periodo massimo di 3 anni i mezzi di produzione non biologici come p. es. coadiuvanti, foraggi, giovani animali. Tale periodo può essere prolungato di volta in volta di altri 2 anni fino a quando lo scopo dell'incentivazione è stato raggiunto. Il ricavo va impiegato per ridurre il prezzo dell'alternativa biologica e/o per uno scopo nell'interesse dell'intera agricoltura biologica.

La decisione entra in vigore se non è stato inoltrato ricorso presso il consiglio direttivo Bio Suisse entro 30 giorni da almeno 3 organizzazioni associate. Contro la decisione del consiglio direttivo è data facoltà di ricorso da parte di almeno 3 organizzazioni associate all'attenzione dell'assemblea dei delegati entro ulteriori 30 giorni. Il consiglio direttivo, dopo aver ascoltato i presidenti delle organizzazioni associate, decide in merito ad un eventuale effetto sospensivo.

Il consiglio direttivo, tenendo conto delle disposizioni del cpv.1 di questo articolo fissa l'ammontare del contributo d'incentivazione e dell'eventuale riduzione di prezzo. Nel caso di una diversa situazione di approvvigionamento, il consiglio direttivo può modificare sia l'ammontare del contributo d'incentivazione, sia l'eventuale riduzione di prezzo, rispettando un periodo di notifica di 3 mesi.

→ **ad art. 7.2.6: prescrizione «Tasse d'incentivazione per pulcini»**

7.3 Controllo della trasformazione e del commercio

Obbligo di registrazione, contabilità

7.3.1 Il licenziatario è tenuto a provare il rispetto delle presenti direttive. Le annotazioni e le registrazioni contabili devono poter essere verificate in ogni fase del processo di trasformazione, a partire dalla produzione agricola al trasporto, al magazzinaggio, al silo, alla trasformazione vera e propria, all'imballaggio presso il trasformatore o il grossista fino alla vendita al dettaglio.

La documentazione deve comprendere:

- numero di partita, date, quantità, tipo di prodotti entrati, trasformati, immagazzinati e forniti;
- dettagli riguardanti i fornitori inclusa la garanzia (certificato) della produzione biologica dei prodotti;
- ricette, incluse perdite dovute alla trasformazione e al magazzinaggio;
- diagrammi di flusso;
- mezzi e metodi per la pulizia e per il controllo degli agenti nocivi.

7.3.2 Ogni prodotto deve essere identificabile fino all'origine. Qualora prodotti di provenienza diversa vengono mischiati nel magazzino o durante il processo di trasformazione, la provenienza deve risultare chiaramente dalla contabilità.

I licenziatari devono conservare un campione separato di ciascun lotto durante l'intero periodo in cui il relativo prodotto solitamente è in commercio. Bio Suisse può concedere eccezioni. Per determinati prodotti Bio Suisse può prelevare campioni tramite l'ente di controllo e farli depositare in luogo neutro.

Controllo

7.3.3 Il controllo ha luogo almeno una volta all'anno in un momento idoneo. I controlli devono essere eseguiti da un'organizzazione di controllo accreditata dalla Confederazione (risp. dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento METAS) e designata da Bio Suisse. Durante il controllo viene verificata l'osservanza delle presenti direttive e delle condizioni generali del contratto di licenza. In particolare vengono controllate tutte le installazioni che sono in relazione con la produzione dei prodotti biologici nonché il flusso delle merci.

- **ad art. 7.3.3: elenco delle organizzazioni aventi il diritto al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)**
- **ad cap. 7.3: prescrizione della CMT «Requisiti generali» (validi per licenziatari) e prescrizione «Trasformazione in azienda e per conto terzi, commercio e vendita diretta»**

7.4 **Certificazione secondo le direttive bio suisse**

7.4.1 La certificazione secondo le direttive Bio Suisse viene eseguita per tutti i produttori, risp. per tutte le aziende di trasformazione e commerciali da un servizio di certificazione designato da Bio Suisse e accreditato dalla Confederazione (risp. dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento METAS). La messa in vendita di prodotti certificati con la Gemma o il riferimento alle direttive Bio Suisse nella commercializzazione è ammessa unicamente previa concessione della Gemma da parte di Bio Suisse.

→ **ad art. 7.4.1: elenco delle organizzazioni aventi il diritto al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)**

Ricorsi

7.4.2 I ricorsi contro le decisioni dell'ente di certificazione vanno inoltrati all'ente di certificazione.

7.5 **Assegnazione della gemma**

7.5.1 La stipulazione di un contratto di produttore, risp. di licenza con Bio Suisse è la condizione per poter contrassegnare i prodotti con la Gemma. Un'altra condizione è la certificazione secondo le direttive Bio Suisse. Le commissioni del marchio «produzione», «trasformazione/commercio» e «importazione» decidono in merito all'assegnazione del marchio Gemma.

Ricorsi

7.5.2 I ricorsi contro le decisioni delle commissioni del marchio Bio Suisse vengono trattati dal consiglio direttivo Bio Suisse.

7.6 **Trasgressioni e sanzioni**

7.6.1 Le sanzioni in caso di trasgressione alle presenti direttive sono stabilite nel regolamento delle sanzioni Bio Suisse. La sanzione meno grave è l'ammonizione con l'assegnazione di un termine per ovviare alla mancanza. La sanzione più grave è la privazione del riconoscimento di un'azienda risp. l'annullamento del contratto di produttore risp. di licenza con il pagamento di una pena convenzionale e di un eventuale risarcimento dei danni e la pubblicazione della decisione.

Ricorsi

7.6.2 I ricorsi contro le sanzioni vanno inoltrati all'organo statuyente (giusta mezzi d'impugnazione).

→ **ad cap. 7.6: regolamenti delle sanzioni «produttori» e «licenziatari»**

8 Requisiti sociali

8.1 Introduzione

8.1.1 L'articolo disciplina le condizioni nell'ambito sociale che le aziende agricole e i licenziatari devono osservare per ottenere il riconoscimento Gemma. Le condizioni di assunzione, il dovere di diligenza in ambito sanitario e i diritti dei collaboratori sono una questione di responsabilità. Tutte le aziende Gemma devono pertanto adempiere requisiti di base minimi.

8.2 Definizioni

8.2.1 I requisiti sociali definiscono le condizioni di lavoro per i collaboratori di un'azienda agricola o di trasformazione. Non vanno confusi con i requisiti del commercio equo che considerano i prezzi equi e la formazione del prezzo nonché la trasparenza nella catena commerciale.

8.3 Attuazione

8.3.1 I requisiti relativi alla giustizia sociale vanno adempiuti a tappe che l'azienda deve illustrare (piano delle misure). In presenza di un piano delle misure, i prodotti possono essere contrassegnati con la Gemma fino al completo adempimento dei requisiti sociali. Se sono necessarie misure correttive, queste vanno attuate.

8.4 Dichiarazione

8.4.1 L'adempimento dei requisiti sociali è un elemento vincolante delle condizioni Gemma. Non è pertanto previsto alcun contrassegno particolare dei prodotti con un marchio Gemma nuovo o complementare.

8.5 Rapporto di lavoro

8.5.1 Il capoazienda deve specificare al collaboratore/alla collaboratrice i seguenti punti: descrizione del lavoro, salario e modalità di pagamento, termini e motivi di disdetta, deduzioni, orari di lavoro/tempo libero e regolamentazione in caso di malattia/infortunio/maternità. Queste informazioni vanno documentate e devono essere a disposizione delle persone incaricate del controllo. Per principio, per tutti i lavoratori deve essere a disposizione un contratto di lavoro scritto.

8.5.2 Il salario (calcolato sulla base di un impiego a tempo pieno) deve coprire almeno il fabbisogno di base del collaboratore/della collaboratrice, adempiere le leggi locali e essere usuale nel ramo. I collaboratori devono essere informati in merito alla modalità di pagamento, al tipo e al luogo di pagamento. Va documentato per quali motivi il datore di lavoro può fare deduzioni. Eventuali deduzioni devono corrispondere alle leggi rispettivamente alle disposizioni del contratto normale di lavoro per l'agricoltura (CNL, risp. CCL) ed essere giustificate. I pagamenti dei salari devono essere adeguatamente documentati, vale a dire: salario (base oraria/base mensile), ore di lavoro effettuate, periodo per il quale il salario è percepito, ore straordinarie effettuate, deduzioni e importo del salario netto pagato.

8.5.3 Per quanto riguarda la durata massima del lavoro valgono le legislazioni regionali risp. statali per il settore.

8.5.4 Può essere concordata reciprocamente una durata annuale del lavoro o una durata media del lavoro per un periodo massimo di 6 settimane. Ciò garantisce la necessaria flessibilità in periodi di punta.

8.5.5 Le ore straordinarie vanno retribuite con i supplementi di salario corrispondenti o compensate con tempo libero.

8.5.6 Per principio tutti i collaboratori hanno diritto ad almeno un giorno di riposo (24 ore) dopo 6 giorni consecutivi di lavoro.

8.5.7 Le aziende si impegnano a escludere il lavoro coatto o qualsiasi tipo di lavoro involontario. Se il lavoratore ha rispettato il termine di disdetta, l'azienda non può trattenere né il salario né averi o documenti dei collaboratori per obbligarli a rimanere in azienda.

Normative esplicite per collaboratori stagionali e temporanei:**Manodopera stagionale e praticanti**

- 8.5.8 Sono necessari contratti vincolanti tra il datore di lavoro e i collaboratori temporanei. La manodopera stagionale e i praticanti hanno diritto alle stesse prestazioni aziendali che spettano alla manodopera permanente. Essi lavorano alle stesse condizioni.

Lavoratori a giornata e lavoratori occasionali

- 8.5.9 Sono necessari contratti vincolanti tra datore di lavoro e collaboratori temporanei. Le ore di lavoro effettuate e la retribuzione vanno documentate. I collaboratori vanno informati sui loro diritti e retribuiti adeguatamente.

Lavoratori di subappaltatori

- 8.5.10 Per i collaboratori di subappaltatori valgono le stesse condizioni che per la manodopera permanente in azienda. La responsabilità incombe al capoazienda che conferisce l'incarico al subappaltatore.

8.6 Salute e sicurezza

- 8.6.1 Il capoazienda veglia sulla salute e sulla sicurezza delle persone presenti in azienda e prende tutte le misure per proteggerle, tra l'altro con un'istruzione mirata e abiti protettivi forniti dall'azienda. L'azienda deve essere associata a un'organizzazione di categoria per la sicurezza del lavoro giusta CFSL.

- 8.6.2 La collaborazione in azienda non deve pregiudicare la frequenza scolastica regolare né lo sviluppo corporeo, psichico e spirituale dei bambini.

- 8.6.3 L'azienda deve garantire l'accesso a impianti igienici e a cure mediche. Perdite di salario dovute a malattia, infortunio e maternità vanno coperte dall'azienda almeno nella misura prevista dalla di legge. Le abitazioni messe a disposizione dei collaboratori devono corrispondere almeno ai requisiti usuali nella regione per quanto riguarda la dimensione, gli impianti (acqua corrente, riscaldamento, luce, mobili), l'igiene (servizi), la raggiungibilità e la protezione della sfera privata.

8.7 Equiparazione

- 8.7.1 Tutti i collaboratori godono degli stessi diritti, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal colore della pelle, dalla nazionalità, dalla provenienza etnica, dall'opinione politica o dall'orientamento sessuale.

- 8.7.2 Tutti i collaboratori hanno in ugual misura diritto all'accesso a corsi di perfezionamento e a prestazioni aziendali da parte del datore di lavoro (p. es. salario in natura, passaggi, ecc.). Essi hanno diritto a un salario e a prestazioni in natura uguali per un lavoro uguale.

8.8 Diritti dei lavoratori

- 8.8.1 I collaboratori hanno la possibilità di tutelare i propri diritti. Essi hanno diritto di riunione, di trattative collettive e il diritto di essere sentiti dal capoazienda senza perciò essere discriminati. Essi vanno informati in merito alle possibilità di reclamo per quanto riguarda il loro rapporto di lavoro.

8.9 Procedura di controllo

- 8.9.1 Le documentazioni sono soggette per analogia alla procedura di controllo giusta il capitolo 7 delle direttive Bio Suisse. Nel rapporto di controllo vanno considerati i criteri elencati nei capitoli 8.5 a 8.8.

9 Commercio equo

- 9.1.1 Bio Suisse disciplinerà i requisiti nel settore del commercio equo una volta introdotti i requisiti sociali.

10 **Disposizioni per la commercializzazione**

10.1 **Latte e latticini**

Obbligo di adesione

10.1.1 I produttori di latte commerciale sono tenuti a aderire a una delle organizzazioni per il latte bio ammesse da Bio Suisse. Le condizioni sono disciplinate in una prescrizione.

Organizzazioni per il latte bio

10.1.2 La CMP stabilisce i criteri per l'ammissione. Essa disciplina il rilascio e il ritiro dell'ammissione nonché le sanzioni. Il segretariato centrale tiene un elenco delle organizzazioni ammesse.

10.1.3 L'ammissione delle organizzazioni per il latte bio avviene mediante la stipulazione di un contratto con Bio Suisse.

10.2 **Commercializzazione nel canale discount**

10.2.1 I licenziatari che vendono i loro prodotti senza un marchio protetto non possono commercializzare i loro prodotti nel canale discount e in linee di prodotti che si posizionano per i prezzi bassi. Per i prodotti con marchio protetto è lo stesso che domina l'immagine per la vendita e non la Gemma.

10.2.2 I produttori sono liberi di vendere merce Gemma a chi ne fa richiesta. Nel negozio discount tuttavia la merce può essere contrassegnata e pubblicizzata con la Gemma solo se lo stesso è in possesso dell'autorizzazione esplicita di Bio Suisse.

10.3 **Pubblicità per prodotti bio**

10.3.1 I produttori si mettono a disposizione per vaste campagne pubblicitarie solo in accordo con Bio Suisse.

11 Appendici

Appendice 1

Sostanze ausiliarie ammesse per la concimazione e il miglioramento del suolo

Per la concimazione e il miglioramento del suolo nell'agricoltura biologica sono ammesse le seguenti sostanze (i criteri contenuti nella prescrizione «Approvvigionamento con sostanze nutritive» vanno osservati in ogni caso):

1. Concimi aziendali

- stallatico fresco o decomposto in ambiente aerobico;
- liquame/colaticcio preparato in ambiente aerobico (rimestare e se possibile arieggiare);
- scarti organici e residui del raccolto decomposti in ambiente aerobico;
- pacciame organico;
- sovescio;
- concimazione con paglia;
- le acque luride casalinghe sono ammesse solo se provenienti dalla propria azienda e se sono mescolate e preparate con una quantità multipla di colaticcio bovino e/o suino.

2. Concimi organici addizionati

- composto;
- letame/liquame/colaticcio animale estraneo all'azienda e rifiuti organici giusta la prescrizione «Approvvigionamento con sostanze nutritive»;
- prodotti e sottoprodotti di origine animale come scarti di corna, peli e piume*;
- prodotti a base di alghe;
- sottoprodotti organici dell'industria alimentare (senza residui chimici);
- segatura e corteccia (non trattate chimicamente).

3. Concimi minerali acquistati

- farine di roccia come farina di roccia primitiva, farina di quarzo, farina di basalto e farina di argilla come bentonite e altre;
- calcio di alghe marine;
- concime calcare ad azione possibilmente lenta (calce dolomitica, carbonato di calcio, ma non calce spenta e calce viva);
- fosfati naturali, scorie Thomas, calce Thomas (solo con basso contenuto di metalli pesanti);
- farina di rocce silicee contenenti potassio (feldspato, mica);
- magnesia di potassio, solfato di potassio (solo in caso di carenza di potassio appurata mediante analisi del suolo).

4. Preparati per l'accelerazione del compostaggio e dei processi di trasformazione del suolo

Per accelerare il compostaggio e i processi di trasformazione del suolo vanno impiegati esclusivamente misure e preparati di uno dei procedimenti metodico-biologici.

Sono ammessi:

- Pflanzliche Präparate
- Algenextrakte
- Bakterienpräparate
- Biologisch-dynamische Präparate

5. Sostanze per l'irrobustimento delle piante

- preparati vegetali come infusioni e tisane;
- estratti di alghe;
- farine di roccia, bentonite e altri minerali argillosi;
- preparati biodinamici.

→ **ad appendice 1: elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parte «Concimi e substrati commerciali ammessi»**

* Giusta le disposizioni vigenti delle autorità

Appendice 2

Sostanze fitosanitarie ammesse

Per principio possono essere impiegate unicamente sostanze ammesse dall'autorità federale che rilascia le autorizzazioni (Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW) contenute nell'elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL. Fanno eccezione i processi meccanici. Vanno rispettate tutte le condizioni come quantità da impiegare e tempi di attesa. Sono autorizzati i prodotti e procedimenti seguenti:

1. Misure biologiche e biotecniche

- trattamento contro gli insetti con feromoni come la tecnica della confusione;
- repellenti di origine vegetale o animale;
- nemici naturali come p. es. icneumonidi, acari predatori, nematodi e cecidomie in campo aperto e nelle serre;
- microorganismi naturali come bacillus thuringiensis, virus della granulosa e funghi patogeni per gli insetti;
- repellenti meccanici come reti per la protezione delle colture, barriere antilumache, anelli vischiosi e trappole vischiose in materia sintetica.

2. Preparati contro le malattie crittogamiche

- preparati a base di zolfo in concentrazioni che risparmino gli acari predatori nella frutticoltura, nella viticoltura e nell'orticoltura;
- preparati inorganici a base di rame nella frutticoltura, nella viticoltura, nell'orticoltura, nella coltivazione di patate e di luppolo (quantità massima ammessa per legge: 4 kg di rame puro per ha e anno). Quantità massima di rame puro per ettaro di superficie trattato e anno:
 - frutta a granella 1,5 kg;
 - frutta a nocciolo 4 kg;
 - bacche 2 kg;
 - ortaggi 4 kg;
 - patate 4 kg;
 - coltivazione di luppolo 4 kg;
- viticoltura 4 kg, tuttavia questa quantità può essere bilanciata per un periodo di 5 anni. La quantità massima di 6 kg per ettaro e anno non va superata in nessun caso. L'impiego superiore a 4 kg per ettaro e anno necessita di notifica all'ente di certificazione.

3. Preparati contro i parassiti

- preparati a base di sapone molle;
- estratti vegetali come piretro, rotenone, quassia, tabacco;
- oli vegetali e oli minerali;
- preparati a base di zolfo.

4. Coadiuvanti

- oli minerali e olio di resina di pino quali coadiuvanti per accrescere l'efficienza

→ **ad appendice 2: elenco delle sostanze ausiliarie del FiBL, parte «Prodotti fitosanitari ammessi»**

Appendice 3

Definizione foraggio grezzo Bio Suisse

- paglia e stame usati come foraggio;
- foraggio proveniente da prati permanenti e artificiali, insilato o essiccato (provenienza Svizzera e paesi limitrofi);
- colture foraggiere con raccolta della pianta intera: fresche, insilate o essiccate (le piante intere di mais sono considerate foraggio grezzo; tuttavia p. es. il tritello di pannocchie rientra già nella categoria dei foraggi concentrati).
- fettucce di barbabietole da zucchero;
- bietole foraggiere non trasformate;
- patate non trasformate;
- scarti della trasformazione della frutta e della verdura (mele, uva, carote, barbabietole, ecc.);
- trebbie di birra (trebbie di malto): deve essere a disposizione un formulario InfoXgen firmato (può essere scaricato da www.infoxgen.com).
- gluma di spelta, orzo, avena, riso
- bucce di soia, di cacao e di miglio

L'elenco è esaustivo.

Appendice 4

Definizione di categorie di animali per il calcolo dei parametri di foraggiamento

categoria di animali	consumo per anno per UBGF (q SS)	consumo per anno per animale o posto (q SS)
ruminanti (vacche da latte 5000 kg latte*)	55	
animali della specie equina	55	
altri consumatori di foraggio grezzo	55	
suini e mezzanotti da allevamento	38	17/posto
suini da ingrasso (3 cicli/anno)	40	2/animale risp. 6/posto
galline ovaiole	40	0,4/posto
polli da ingrasso (5,5 cicli/anno)	84 (per 5,5 cicli)	5,5 kg/animale risp. 30 kg/posto

* Fattore UBGF per vacche da latte: per una produttività lattiera annua da 5'000 kg a 5'999 kg va impiegato il fattore di 1 UBGF. Per ogni 1'000 kg di produttività lattiera superiore o inferiore il fattore UBGF per le vacche da latte aumenta o diminuisce di 0,1 (4'000 kg fino a 4'999 kg = 0,9 UBGF; 6'000 kg fino a 6'999 kg = 1,1 UBGF; 7'000 kg fino a 7'999 kg = 1,2 UBGF; ecc.)

Appendice 5

Foraggi senza la Gemma ammessi

La presente appendice è in vigore dall'1.1.2010.

1. Disposizioni per ruminanti

I ruminanti vanno nutriti al 100 % con foraggio biologico di cui, giusta l'art. 3.1.8 delle direttive, almeno il 90 % deve essere di qualità Gemma. Il restante 10 % può essere coperto con foraggi definiti, certificati secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica (CH o Regolamento UE).

1.1 Elenco dei foraggi per ruminanti ammessi, certificati secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica (CH o Regolamento UE)

a) Foraggio certificato secondo l'Ordinanza sull'agricoltura biologica (Svizzera o Regolamento UE)

- foraggio grezzo giusta appendice 3
- semi di lino
- destrosio
- melassa proveniente dalla produzione di zucchero
- sciroppo di frutta
- proteine di patate
- glutine di mais
- lievito di birra

1.2 Pascolo su superfici non biologiche

Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici coltivate in regime non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 5 % della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca (il 90 % di foraggio Gemma nella razione complessiva va osservato in ogni caso).

2. Disposizioni per non ruminanti

Giusta l'art. 3.1.8 delle direttive i non ruminanti vanno nutriti con foraggio Gemma nella misura del 90 %. Fino al 31.12.2009 il rimanente 10 % può essere coperto con il foraggio non biologico elencato nella lista sottostante. A partire dall'1.1.2010 fino al 31.12.2011 la parte massima di foraggi non biologici ammessa non deve superare il 5 %.

2.1 Elenco dei foraggi non biologici ammessi per non ruminanti

- proteine di patate
- glutine di mais*
- foraggio grezzo giusto appendice 3
- melassa proveniente dalla produzione di zucchero
- sciroppo di frutta
- lievito di birra*
- semi di lino
- scarti della lavorazione del latte per maiali (vedi art. 3.5.2)

Per le componenti contrassegnate con * deve essere a disposizione un formulario InfoXgen firmato (il formulario può essere scaricato da www.infoxgen.com).

2.2 Foraggio Gemma coadiuvanti

La parte massima di componenti non biologiche nel foraggio certificato con la Gemma coadiuvanti (riferita alla sostanza organica) non deve superare il 10 %.

Appendice 6

Lista dei documenti supplementari

Gli ulteriori regolamenti e documenti contrassegnati con una → nelle direttive sono ottenibili presso Bio Suisse e la maggior parte può essere scaricata dal sito internet Bio Suisse nel formato PDF:

BIO SUISSE	tel.:	061 385 96 10
Margarethenstrasse 87	fax:	061 385 96 11
4053 Basel	e-mail:	bio@bio-suisse.ch
	sito internet:	www.bio-suisse.ch

Si tratta in particolare di:

- 1. Prescrizioni inerenti alle direttive – produttori (incl. appendice promemoria CMP)**
- 2. Prescrizioni inerenti alle direttive – licenziatari e trasformatori in azienda**
- 3. Norme di attuazione CMP**
- 4. Norme di attuazione CMI**
- 5. Catalogo dei criteri per il rilascio di permessi speciali per produttori**
- 6. Elenco sostanze ausiliarie: coadiuvanti ammessi e raccomandati in agricoltura biologica**
Editore: FiBL e approvata da Bio Suisse
- 7. Elenco delle sostanze ausiliarie per la piscicoltura**
Editori: FiBL, 5070 Frick, Bio Suisse, 4053 Basilea
- 8. Elenco dei foraggi Bio Suisse/ALP/FiBL: basi per la produzione e per l'impiego in agricoltura biologica**
Editori: ALP, 1725 Posieux; FiBL, 5070 Frick, Bio Suisse, 4053 Basilea
- 9. Lista positiva: prodotti freschi da oltremare**
- 10. Elenco delle organizzazioni aventi il diritto al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)**
- 11. Regolamento delle sanzioni – produttori**
- 12. Regolamento delle sanzioni – licenziatari**

Appendice 7

Organizzazioni associate a Bio Suisse

Aargauische Biolandbau-Vereinigung (ABV)

Präsident:	Tel.:	061 871 04 31
Stefan Schreiber	E-Mail:	schreiber_gruendele@bluewin.ch
Gründelematt	Internet:	www.bio-waechst.ch
4317 Wegenstetten		

Association Bio-Neuchâtel

Président:	tél./fax:	032 853 20 06
Monsieur Jean-Bernard Steudler	E-Mail:	jbm_stuedler@hotmail.com
Grand-Rue 51		
2054 Chézard-St-Martin		

Bärner Bio Bure (BBB)

Präsident:	Tel.:	062 965 24 41
Herr Andreas Schneider	E-Mail:	schneider.and@bluewin.ch
Scheine		
4937 Ursenbach		

Biofarm

Postfach	Tel.:	062 957 80 50
4936 Kleindietwil	Fax:	062 957 80 59
	E-Mail:	mailbox@biofarm.ch
	Internet:	www.biofarm.ch
Vizepräsident:	Tel./Fax:	052 765 13 57
Herr Christoph Meili	E-Mail:	meili.christoph@bluewin.ch

Bioterra

Schweiz. Gesellschaft für biologischen Landbau	Tel.:	044 454 48 48
Geschäftsführerin:	E-Mail:	regula.goetsch@bioterra.ch
Frau Regula Götsch Neukom	Internet:	www.bioterra.ch
Dubsstr. 33		
8003 Zürich		
Co-Präsident:	Tel.:	071 648 13 32
Herr Markus Neubauer	Fax:	071 648 28 43
	E-Mail:	info@neubauer.ch

Bio Anbau Tägerwilen

Präsident:	Tel.:	071 669 11 05
Herr Fritz Lorenz	E-Mail:	fa.lorenz@bluewin.ch
Ernst-Kreidolf-Strasse 12		
8274 Tägerwilen		

Bio Bauern Ob- und Nidwalden

Präsident:	Tel.:	041 628 27 04
Herr Wendel Odermatt	E-Mail:	lochruetihof@lochruetihof.ch
Lochrüti		
6386 Wolfenschiessen		

Bio-Forum Schweiz

Geschäftsstelle:	Tel./Fax:	041 971 02 88
Frau Wendy Peter	E-Mail:	bio-forum@bluewin.ch
Wellberg		
6130 Willisau		
Präsident:	Tel.:	056 664 15 52
Herr Martin Köchli	Fax:	056 664 16 62
	E-Mail:	koechli.m@bluewin.ch

Bio-Gemüse AV-AG

Präsident:
Herr Manfred Wolf
Zährli 9
3285 Galmiz

Tel.: 026 672 34 00
Fax: 026 672 34 01
E-Mail: verwaltung@biogemuese.ch
Internet: www.biogemuese.ch

Bio Genève

Président:
Monsieur René Stalder
80 route de Choulex
1253 Vandoeuvres

tél: 079 599 89 15
tél/fax: 022 750 16 05
e-Mail: ferme.stalder@bluewin.ch

Bio Glarus

Präsident:
Herr Jakob Zentner
Sandbüel
8767 Elm

Tel.: 055 642 21 26
E-Mail: jakner@bluewin.ch

Bio Grischun

Co-Präsidentin:
Claudia Lazzarini
Cantone
7746 Le Prese

Tel.: 081 834 63 12
Tel.: 078 890 47 19
E-Mail: claudia.lazzarini@bluewin.ch

Co-Präsident:
Herr Alfons Cotti
Funtanga Nova
7456 Sur

Tel.: 081 684 53 04
Fax: 081 637 12 37
E-Mail: cotti@flixe.ch

Bio Fribourg

Président:
Monsieur Vitus Schafer
Hergarten 6
1715 Alterswil

tél.: 079 697 84 31
e-mail: vitus.schafer@bluewin.ch
Internet: www.bio-fr.ch

Bio-Jura

Sekretariat:
Herr Peter Hurni
Le Seignolet
2353 Les Pommerats

Tel.: 032 951 17 17
E-Mail: le.seignolet@bluewin.ch
Internet: www.biojura.ch

Bio Luzern

Präsidentin:
Frau Maya Probst Helfenstein
Oberhasli
6032 Emmen

Tel.: 041 260 21 71
Fax: 041 260 21 91
E-Mail: helfensteinbio@bluewin.ch
Internet: www.bio-luzern.ch

Bio Nordwestschweiz

Co-Präsidium:
Felix Lang
Berghof
4655 Rohr bei Olten

Tel.: 062 298 17 10
E-Mail: felix.lang@bluewin.ch

Rolf Schaffner
Reizackerhof 84
4469 Anwil

Tel.: 061 991 07 75
E-Mail: rolfschaffner7@bluewin.ch
Internet: www.bio-nordwestschweiz.ch

Bio-Ring Appenzellerland

Präsident:
Herr Ueli Berweger
Dorf 871
9063 Stein AR

Tel.: 071 367 11 36
E-Mail: ub-sonderpurli@gmx.ch
Internet: www.biolandbau.ch

Bio Ticino (Associazione per l'agricoltura biologica della Svizzera italiana)

Presidente:	tel.:	091 608 23 76
Signore Rolf Kaufmann	fax:	091 608 23 79
Azienda Terra d'Ana	E-Mail:	merum@gmx.ch
6997 Sessa	Internet:	www.bioticino.ch

Bio Uri

Präsident:	Tel.:	041 880 21 09
Herr Ambros Walker	E-Mail:	walker.hofacher@freesurf.ch
Wilerstrasse 63		
6472 Erstfeld		

Biovalais

Président:	tél.:	079 342 37 61
Monsieur Jean-Yves Clavien	fax:	027 346 25 33
case postale 2063	e-mail:	jean-yves.clavien@bluewin.ch
1950 Sion 2	Internet:	www.bio-wallis.ch

Bio-Vaud

Président:	tél.:	021 907 89 08
Monsieur Christian Hockenjos	fax:	021 907 89 11
ch. de Serix	e-mail:	cihockenjos@bluewin.ch
1607 Palézieux-Village	Internet:	www.biovaud.org

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

Institutsleiter:	Tel.:	062 865 72 72
Herr Dr. Urs Niggli	Fax:	062 865 72 73
Ackerstrasse	E-Mail:	admin@fibl.org
5070 Frick	Internet:	www.fibl.org
Präsident:	E-Mail:	admin@fibl.org
Herr Martin Ott		

Oberwalliser Bio-Vereinigung

Präsident:	Tel.:	079 217 57 51
Herr Daniel Ritler	E-Mail:	info@danis-lamm.ch
Dorfplatz	Internet:	www.bio-wallis.ch
3919 Blatten		

Progana

Président:	tél.:	079 353 80 57
Monsieur Jean-Jacques Gachoud	fax:	021 907 10 11
Rte d'Oron 11	e-mail:	famille.gachoud@bluewin.ch
1699 Pont	Internet:	www.progana.ch

Schweizer Bergheimat

Präsidentin:	Tel.:	091 943 37 11
Chiara Solari	E-Mail:	chiara.s@vtxmail.ch
6954 Sala Capriasca		
Geschäftsstelle:	Tel./Fax:	032 941 29 34
Frau Ulrike Minkner	E-Mail:	info@schweizer-bergheimat.ch
La Souriche	Internet:	www.schweizer-bergheimat.ch
2610 Mont-Soleil		

Schwyz Bio-Bauern

Präsident:	Tel.:	041 811 47 82
Herr Meinrad Betschart	E-Mail:	m.e.betschart@bluewin.ch
Rickenbachstrasse 155	Internet:	www.schwyzbio-bauern.ch
6432 Rickenbach		

Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft (Demeter)

Sekretariat: Tel.: 061 706 96 43
 Frau S. Küffer Fax: 061 706 96 44
 Stollenrain 10 E-Mail: s.kueffer@demeter.ch
 Postfach 344 Internet: www.demeter.ch
 4144 Arlesheim

Präsident: Tel./Fax: 061 921 08 16
 Herr Christian Butscher E-Mail: christian.butscher@bluewin.ch

Verein Bio-Liechtenstein

Präsidentin: Tel.: 078 809 89 89
 Frau Brigitt Elkuch
 Limsenegg 7
 FL-9491 Ruggell

Verein Ostschweizer Bioproduzenten (VOB)

Co-Präsident: Tel.: 071 411 50 04
 Herr Herbert Schär Fax: 071 411 50 02
 Schulhalde 7a E-Mail: schaer.a-o@bluewin.ch
 8580 Amriswil

Co-Präsident: Tel.: 071 988 35 09
 Herr Kurt Müller Fax: 071 988 53 17
 Krinäuli E-Mail: kurt.brigitta@biolandbau.ch
 9622 Krinau Internet: www.biolandbau.ch

BioZug

Präsident: Tel./Fax: 041 790 38 78
 Herr Ivo Knüsel E-Mail: ivo.knuesel@datazug.ch
 Breiten 2 Internet: www.biozug.ch
 6343 Rotkreuz

Bio Zürich und Schaffhausen

Präsidentin Tel.: 052 318 18 64
 Frau Manuela Ganz Fax: 052 318 26 76
 Hofackerstr. 3 E-Mail: manuela.ganz@bio-zh-sh.ch
 8415 Gräslikon Internet: www.bio-zh-sh.ch

Vereinigung für biologischen Kräuteraanbau im Schweizer Berggebiet (VBKB)

Präsident: Tel./Fax: 062 299 22 34
 Herr Martin Naeff
 Obere Hupp
 4634 Wisen

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d'agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica
Associazion svizra da las organisaziuns d'agricoltura biologica

BIO SUISSE
Margarethenstrasse 87 . CH-4053 Basel
Tel. 061 385 96 10 . Fax 061 385 96 11
www.bio-suisse.ch . bio@bio-suisse.ch